Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 108 del 12 maggio 2003 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Lunedì, 12 maggio 2003 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 75

CONSOB
COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 1° aprile 2003.

Disposizioni concernenti gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti abilitati e degli agenti di cambio. (Deliberazione n. 14015).

SOMMARIO

CONSOB
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSOB
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 1° aprile 2003.

Disposizioni concernenti gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti abilitati e degli agenti di cambio. (Deliberazione n. 14015).

IL PRESIDENTE

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 58/1998, che prevede che la Consob possa, per le materie di propria competenza, chiedere ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti;

Visto l'art. 201, comma 12, dello stesso decreto legislativo n. 58/1998, che stabilisce che l'art. 8, comma 1, dello stesso decreto si applica agli agenti di cambio;

Visto, altresì, l'art. 17 del medesimo decreto legislativo n. 58/1998, che prevede, fra l'altro, che la Consob possa richiedere alle SIM, alle società di gestione del risparmio e alle SICAV l'indicazione nominativa dei soci secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica. n. 144 del 14 marzo 2001 che detta disposizioni per l'esercizio dei servizi di investimento da parte della società Poste Italiane S.p.a.;

Vista la propria delibera n. 12191 del 10 novembre 1999, concernente gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti abilitati e degli agenti di cambio;

Ritenuto che sia necessario procedere ad una revisione di tali obblighi;

Delibera:

Sono adottate le unite disposizioni concernenti gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti abilitati e degli agenti di cambio.

La presente delibera e le unite disposizioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino della Consob.

Roma, 1° aprile 2003

Il presidente: SPAVENTA

Disposizioni concernenti gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti abilitati e degli agenti di cambio

ARTICOLO 1
(Definizioni)

1. Nelle presenti disposizioni l'espressione:

a) "decreto legislativo n. 58/1998" indica il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) "decreto legislativo n. 415/1996" indica il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

c) "regolamento Consob n. 11522/1998" indica il regolamento approvato con delibera della Consob n. 11522 del 1° luglio 1998;

d) "regolamento Consob n. 11971/1999" indica il regolamento approvato con delibera della Consob n. 11971 del 14 maggio 1999;

e) "servizi di investimento" indica i servizi di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 58/1998, nonché i servizi di cui alla sezione A della tabella allegata allo stesso decreto legislativo n. 58/1998;

f) "SIM" indica le società di intermediazione mobiliare, ivi comprese le società di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo n. 415/1996;

g) "banche italiane" indica le banche italiane autorizzate ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998;

h) "agenti di cambio" indica i soggetti iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all'articolo 201, comma 6, del decreto legislativo n. 58/1998;

i) "intermediari finanziari" indica gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, autorizzati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998.

ARTICOLO 2
(SIM)

1. Alle SIM si applicano gli obblighi di comunicazione di seguito specificati.

a) Segnalazioni periodiche di vigilanza

Le SIM inviano le segnalazioni periodiche di vigilanza specificate nel manuale operativo di cui all'allegato tecnico.

b) Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato

Le SIM inviano il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato (ove tenute alla redazione dello stesso), unitamente alle relazioni sulla gestione, alle relazioni del collegio sindacale, alle

relazioni della società di revisione e alla delibera di approvazione del bilancio d'esercizio, entro i 30 giorni successivi all'approvazione del bilancio d'esercizio.

c) Modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto

Le SIM trasmettono il verbale delle deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto nonché di fusione e scissione societaria entro 30 giorni dalla data di adozione.

Non appena siano disponibili, le SIM inviano, gli atti di fusione e di scissione nonché con riferimento a tutte le delibere di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, i relativi certificati comprovanti le iscrizioni nel registro delle imprese ove prescritte.

d) Elenco dei soggetti che detengono partecipazioni qualificate

Le SIM inviano secondo lo schema di cui all'allegato 1, l'elenco dei soggetti che, al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 5% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto, con l'indicazione dell'entità delle singole partecipazioni.

L'elenco riferito alla data del 30 giugno è inviato entro il 31 luglio dello stesso anno, mentre quello riferito alla data del 31 dicembre deve essere inoltrato entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

e) Esponenti aziendali

Le SIM comunicano entro 30 giorni le variazioni intervenute nella composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale[(1)] nonché le nomine e le cessazioni dei direttori generali.

Non appena possibile, le SIM integrano le suddette comunicazioni con la trasmissione del verbale della riunione del consiglio di amministrazione o, in caso di amministratore unico, del collegio sindacale, nel corso della quale l'organo ha espresso il proprio parere sui requisiti di professionalità e onorabilità nonché sull'inesistenza di situazioni impeditive o di cause di sospensione dalle cariche di cui al decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'11 novembre 1998, n. 468[(2)]. Al verbale è unita la documentazione di cui all'allegato n. 2 del regolamento Consob n. 11522/1998. Si applica l'articolo 8, commi 2, 3 e 4, del regolamento Consob n. 11522/1998. Con riguardo alla sussistenza dei requisiti di onorabilità, gli obblighi di trasmissione in esame si applicano anche nel caso di conferma nella carica di amministratori e sindaci.

Le SIM comunicano altresì entro 30 giorni le nomine e le cessazioni dei responsabili delle funzioni aziendali.

A tali fini si avvalgono del prospetto di cui all'allegato n.2.

f) Relazione annuale sulla struttura organizzativa e sull'assetto contabile

Le SIM inviano con cadenza annuale, entro il 31 marzo, la relazione sulla struttura organizzativa e sull'assetto contabile prevista dal regolamento della Banca d'Italia in materia di organizzazione amministrativa e contabile e di controlli interni.

Qualora non siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni contenute nella relazione riferita all'anno precedente, le SIM comunicano tale circostanza.

g) Relazione annuale sulle verifiche effettuate e piano annuale delle verifiche programmate predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno

Le SIM inviano, congiuntamente alla comunicazione di cui alla lettera b), la relazione concernente le verifiche effettuate nel corso dell'anno, gli esiti delle stesse e le eventuali proposte conseguenti anche ad una valutazione unitaria dei fenomeni riscontrati, tenuto conto delle valutazione espresse dalla società di revisione in merito all'affidabilità dei controlli interni, nonché il piano delle verifiche programmate, di cui all'articolo 57, comma 6, del regolamento Consob n. 11522/1998, predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno. Le SIM allegano le osservazioni e le determinazioni formulate dal Consiglio di amministrazione e dal Collegio sindacale ai sensi del citato art. 57, comma 6 del regolamento Consob n. 11522/1998.

h) Relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente gli esiti dei reclami, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione

Le SIM inviano la relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente, per ciascun servizio prestato, la situazione complessiva dei reclami ricevuti, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione, di cui all'articolo 59, comma 4, del regolamento Consob n. 11522/1998, entro 60 giorni dalla fine di ciascun semestre. La relazione deve contenere quanto meno le informazioni di cui all'allegato n. 10. Le SIM allegano le osservazioni e le determinazioni formulate dal Consiglio di amministrazione e dal Collegio sindacale ai sensi del citato art. 59, comma 4 del regolamento Consob n.11522/1998.

i) Composizione dei portafogli gestiti

Le SIM comunicano, entro 30 giorni dalla fine di ciascun semestre solare, i dati aggregati relativi alla composizione dei portafogli gestiti nell'esercizio del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per contro terzi, nonché le variazioni intervenute nel corso del semestre.

A tal fine si avvalgono del prospetto di cui all'allegato n. 7.

l) Deleghe gestionali

Le SIM che prestano il servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto di terzi comunicano entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre informazioni concernenti le deleghe gestionali rilasciate a terzi e le deleghe gestionali ricevute da terzi avvalendosi dei prospetti di cui all'allegato n. 3.

m) Convenzioni con intermediari

Le SIM comunicano, entro 30 giorni dalla stipula, modifica o revoca, le informazioni concernenti le convenzioni concluse con gli intermediari italiani ed esteri, di cui al prospetto contenuto nell'allegato n. 4.

Le SIM comunicano entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento all'anno solare precedente l'ammontare della raccolta lorda e netta e le commissioni percepite nell'ambito dell'attività di collocamento e di offerta fuori sede secondo lo schema di cui di cui all'allegato n. 6 (tale indicazione non è dovuta per i c.d. «prodotti di erogazione» né per i servizi di negoziazione e ricezione e trasmissione di ordini; l'indicazione della raccolta netta non è dovuta per le polizze assicurative).

Le SIM comunicano nell'ambito della prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto di terzi, del servizio di negoziazione o del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, entro 30 giorni dalla stipula, modifica o revoca, informazioni concernenti le convenzioni con società di gestione di OICR italiani ed esteri ovvero con intermediari che svolgono il servizio di negoziazione o ricezione e trasmissione di ordini che prevedano la percezione di utilità da parte delle stesse SIM. A tal fine utilizzano il prospetto contenuto nell'allegato n. 5.

n) Perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari

Le SIM che svolgono l'attività di offerta fuori sede comunicano, entro 10 giorni dalla data in cui ne sono venute a conoscenza, il venir meno in capo ai promotori di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori.

La comunicazione è inviata anche all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto.

o) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari

Le SIM che svolgono l'attività di offerta fuori sede trasmettono all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto, entro il termine di ciascun mese solare, l'elenco dei promotori con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente.

p) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari

Le SIM che svolgono l'attività di offerta fuori sede comunicano entro 10 giorni i provvedimenti assunti in relazione alle eventuali irregolarità accertate nei confronti dei promotori finanziari.

q) Inizio, interruzione e riavvio della prestazione di servizi di investimento

Le SIM comunicano entro 30 giorni l'inizio, l'interruzione e il riavvio della prestazione dei singoli servizi di investimento ai sensi dell'articolo 14 del regolamento Consob n. 11522/1998.

ARTICOLO 3
(Banche italiane)

1. Alle banche italiane si applicano gli obblighi di comunicazione di seguito specificati, che incombono anche sulle Poste Italiane S.p.a..

a) Segnalazioni periodiche di vigilanza

Le banche italiane si attengono alle vigenti istruzioni della Banca d'Italia sulla comunicazione delle informazioni statistiche relative all'attività di intermediazione mobiliare integrate nella "Matrice dei conti".

La Consob acquisisce dalla Banca d'Italia tali informazioni.

b) Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato

Le banche italiane inviano il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato (ove tenute alla redazione dello stesso), unitamente alle relazioni sulla gestione, alle relazioni del collegio sindacale, alle relazioni della società di revisione e alla delibera di approvazione del bilancio d'esercizio, entro i 30 giorni successivi all'approvazione del bilancio d'esercizio.

c) Modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto

Le banche italiane trasmettono il verbale delle deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché di fusione e scissione societaria, entro 30 giorni dalla data di adozione Le banche italiane inviano, non appena siano disponibili, gli atti di fusione e di scissione nonché, con riferimento a tutte le delibere di modifica dell' atto costitutivo e dello statuto, i relativi certificati comprovanti le iscrizioni nel registro delle imprese ove prescritte.

d) Relazione annuale sulle procedure di svolgimento dei singoli servizi di investimento

Le banche italiane inviano con cadenza annuale una relazione sulle procedure di svolgimento dei singoli servizi di investimento[(3)].

La relazione è inviata entro il 31 marzo di ogni anno.

Qualora non siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni contenute nella relazione riferita all'anno precedente, le banche comunicano tale circostanza.

e) Relazione annuale sulle verifiche effettuate e piano annuale delle verifiche programmate predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno

Le banche italiane inviano, congiuntamente alla comunicazione di cui alla lettera b), la relazione concernente le verifiche effettuate nel corso dell'anno, gli esiti delle stesse e le eventuali proposte conseguenti anche ad una valutazione unitaria dei fenomeni riscontrati, tenuto conto, ove presenti, delle valutazioni espresse dalla società di revisione in merito all'affidabilità del sistema dei controlli interni, nonché il piano delle verifiche programmate per l'anno successivo, di cui all'articolo 57, comma 6, del regolamento Consob n. 11522/1998, predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno. Le banche allegano le osservazioni e le determinazioni formulate dal Consiglio di amministrazione e dal Collegio sindacale ai sensi del citato art. 57, comma 6 del regolamento Consob n.11522/1998.

f) Relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente gli esiti dei reclami, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione

Le banche italiane inviano la relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente, per ciascun servizio prestato, la situazione complessiva dei reclami ricevuti, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione, di cui all'articolo 59, comma 4, del regolamento Consob n. 11522/1998, entro 60 giorni dalla fine di ciascun semestre. La relazione deve contenere quanto meno le informazioni di cui all'allegato n. 10. Le banche allegano le osservazioni e le determinazioni formulate dal Consiglio di amministrazione e dal Collegio sindacale ai sensi del citato art. 59, comma 4 del regolamento Consob n.11522/1998.

g) Composizione dei portafogli gestiti

Le banche italiane comunicano, entro 30 giorni dalla fine di ciascun semestre solare, i dati aggregati relativi alla composizione dei portafogli gestiti nell'esercizio del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per contro terzi, nonché le variazioni intervenute nel corso del semestre.

A tal fine si avvalgono del prospetto di cui all'allegato n. 7.

h) Deleghe gestionali

Le banche italiane che prestano il servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto di terzi comunicano entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre informazioni concernenti le deleghe gestionali rilasciate a terzi e le deleghe gestionali ricevute da terzi avvalendosi dei prospetti di cui all'allegato n. 3.

i) Convenzioni con intermediari

Le banche italiane comunicano, entro 30 giorni dalla stipula, modifica o revoca, le informazioni concernenti le convenzioni concluse con gli intermediari italiani ed esteri, di cui al prospetto contenuto nell'allegato n. 4.

Le banche italiane comunicano entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento all'anno solare precedente l'ammontare della raccolta lorda e netta e le commissioni percepite nell'ambito dell' attività di collocamento e offerta fuori sede, secondo lo schema di cui all'allegato n. 6 (tale indicazione non è dovuta per i servizi di negoziazione e di ricezione e trasmissione di ordini).

Le banche italiane, comunicano nell'ambito della prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto di terzi, del servizio di negoziazione o del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, entro 30 giorni dalla stipula, modifica o revoca, informazioni concernenti le convenzioni con società di gestione di OICR italiani ed esteri ovvero con intermediari che svolgono il servizio di negoziazione o di ricezione e trasmissione di ordini che prevedano la percezione di utilità da parte delle stesse banche. A tal fine utilizzano il prospetto contenuto nell'allegato n. 5.

l) Perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari

Le banche italiane che svolgono l'attività di offerta fuori sede comunicano, entro 10 giorni dalla data in cui ne sono venute a conoscenza, il venir meno in capo ai promotori di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori.

La comunicazione è inviata anche all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto.

m) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari

Le banche italiane che svolgono l'attività di offerta fuori sede trasmettono all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto, entro il termine di ciascun mese solare, l'elenco dei promotori con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente.

n) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari

Le banche italiane che svolgono l'attività di offerta fuori sede comunicano entro 10 giorni i provvedimenti assunti in relazione alle eventuali irregolarità accertate nei confronti dei promotori finanziari.

o) Inizio, interruzione e riavvio della prestazione di servizi di investimento

Le banche italiane comunicano entro 30 giorni l'inizio, l'interruzione e il riavvio della prestazione dei singoli servizi di investimento.

ARTICOLO 4
(Agenti di cambio)

1. Agli agenti di cambio si applicano gli obblighi di comunicazione di seguito specificati.

a) Segnalazioni di vigilanza

Gli agenti di cambio rimangono soggetti agli obblighi di inoltro delle segnalazioni periodiche di vigilanza previsti dalle disposizioni vigenti.

b) Bilancio

Gli agenti di cambio inviano il bilancio di esercizio entro 30 giorni dal rilascio del relativo giudizio da parte della società di revisione, unitamente a tale giudizio.

c) Relazione concernente l'organizzazione e le procedure interne

Gli agenti di cambio inviano entro 60 giorni dalla fine di ciascun esercizio una relazione sulle procedure di svolgimento dei servizi di investimento. La relazione contiene altresì l'organigramma dello studio al 31 dicembre precedente, con l'indicazione nominativa dei dipendenti e dei collaboratori, e descrive l'attività di controllo interno svolta nell'anno solare precedente.

d) Composizione dei portafogli gestiti

Gli agenti di cambio comunicano, entro 30 giorni dalla fine di ciascun semestre solare, i dati aggregati relativi alla composizione dei portafogli gestiti nell'esercizio del servizio di gestione su

base individuale di portafogli di investimento per contro terzi, nonché le variazioni intervenute nel corso del semestre.

A tal fine si avvalgono del prospetto di cui all'allegato n. 7.

e) Deleghe gestionali

Gli agenti di cambio che prestano il servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto di terzi comunicano entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre informazioni concernenti le deleghe gestionali rilasciate a terzi e le deleghe gestionali ricevute da terzi avvalendosi dei prospetti di cui all'allegato n. 3.

f) Perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari

Gli agenti di cambio che svolgono l'attività di offerta fuori sede dei propri servizi di investimento comunicano, entro 10 giorni dalla data in cui ne sono venuti a conoscenza, il venir meno in capo ai promotori di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori.

La comunicazione è inviata anche all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto.

g) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari

Gli agenti di cambio che svolgono l'attività di offerta fuori sede dei propri servizi di investimento trasmettono all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto, entro il termine di ciascun mese solare, l'elenco dei promotori con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente.

h) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari

Gli agenti di cambio che svolgono l'attività di offerta fuori sede dei propri servizi di investimento comunicano entro 10 giorni i provvedimenti assunti in relazione alle eventuali irregolarità accertate nei confronti dei promotori finanziari.

i) Inizio, interruzione e riavvio della prestazione di servizi di investimento

Gli agenti di cambio comunicano entro 30 giorni l'inizio, l'interruzione e il riavvio della prestazione dei singoli servizi di investimento.

l) Conferimento e revoca dell'incarico alla società di revisione

Gli agenti di cambio comunicano tempestivamente il conferimento dell'incarico alla società di revisione e i contenuti dell'accordo nonché le motivazioni dell'eventuale revoca, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, del regolamento Consob n. 11522/1998.

ARTICOLO 5
(Imprese di investimento comunitarie che prestano servizi di investimento in Italia per il tramite di succursali)

1. Alle imprese di investimento comunitarie che prestano servizi di investimento in Italia per il tramite di succursali si applicano gli obblighi di comunicazione di seguito specificati.

a) Segnalazioni di vigilanza

Le imprese di investimento comunitarie operanti in Italia per il tramite di succursali inviano le segnalazioni periodiche di vigilanza specificate nel manuale operativo di cui all'allegato tecnico.

Gli obblighi di segnalazione si riferiscono esclusivamente ai servizi di investimento prestati in Italia per il tramite delle succursali.

b) Esponenti aziendali

Le imprese di investimento comunitarie comunicano entro 30 giorni le nomine e le sostituzioni dei dirigenti e dei responsabili delle funzioni aziendali delle proprie succursali in Italia.

c) Recapito in Italia

Le imprese di investimento comunitarie comunicano entro 30 giorni le variazioni del recapito in Italia delle proprie succursali ove possono essere indirizzate richieste di documenti.

d) Relazione annuale sulle procedure di svolgimento dei singoli servizi di investimento

Le imprese di investimento comunitarie inviano con cadenza annuale una relazione sulle procedure di svolgimento dei singoli servizi di investimento applicate dalle proprie succursali in Italia[(4)].

La relazione è inviata entro il 31 marzo di ogni anno.

Qualora non siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni contenute nella relazione riferita all'anno precedente, le imprese di investimento comunicano tale circostanza.

e) Relazione annuale sulle verifiche effettuate e piano annuale delle verifiche programmate predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno

Con riferimento alle proprie succursali in Italia, le imprese di investimento comunitarie inviano entro 60 giorni dalla chiusura dell' esercizio la relazione concernente le verifiche effettuate nel corso dell'anno gli esiti delle stesse e le eventuali proposte conseguenti anche ad una valutazione unitaria dei fenomeni riscontrati, nonché il piano delle verifiche programmate per l'anno in corso, di cui all'articolo 57, comma 6, del regolamento Consob n. 11522/1998, predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno.

f) Relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente gli esiti dei reclami, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione

Con riferimento ai reclami ricevuti dalle proprie succursali in Italia, le imprese di investimento comunitarie inviano la relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente, per ciascun servizio prestato, la situazione complessiva dei reclami ricevuti, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione, di cui all'articolo 59, comma 4, del regolamento Consob n. 11522/1998, entro 60 giorni dalla fine di ciascun semestre. La relazione deve contenere quanto meno le informazioni di cui all'allegato n. 10.

g) Composizione dei portafogli gestiti

Le imprese di investimento comunitarie comunicano, entro 30 giorni dalla fine di ciascun semestre solare, i dati aggregati relativi alla composizione dei portafogli gestiti nell' esercizio in Italia tramite succursale del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per contro terzi, nonché le variazioni intervenute nel corso del semestre.

A tal fine si avvalgono del prospetto di cui all'allegato n. 7.

h) Deleghe gestionali

Le imprese di investimento comunitarie che prestano il servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto di terzi in Italia tramite succursali comunicano entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre informazioni concernenti le deleghe gestionali rilasciate a terzi e le deleghe gestionali ricevute da terzi avvalendosi dei prospetti di cui all'allegato n. 3.

i) Convenzioni con intermediari

Le imprese di investimento comunitarie che prestano servizi di investimento in Italia per il tramite di succursali comunicano, entro 30 giorni dalla stipula, modifica o revoca, le informazioni concernenti le convenzioni concluse con gli intermediari italiani ed esteri, di cui al prospetto contenuto nell'allegato n. 4.

Le imprese di investimento comunitarie comunicano entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento all'anno solare precedente l' ammontare della raccolta lorda e netta e le commissioni percepite nell'ambito dell'attività di collocamento e offerta fuori sede, svolta in Italia tramite succursale, secondo lo schema di cui all'allegato n. 6 (tale indicazione non è dovuta per i c.d. «prodotti di erogazione» né per i servizi di negoziazione e ricezione e trasmissione di ordini; l'indicazione della raccolta netta non è dovuta per le polizze assicurative).

Le imprese di investimento comunitarie comunicano, con riguardo alla prestazione da parte delle proprie succursali in Italia del servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto di terzi, del servizio di negoziazione o del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, entro 30 giorni dalla stipula, modifica o revoca, informazioni concernenti le convenzioni con società di gestione di OICR italiani ed esteri ovvero con intermediari che svolgono il servizio di negoziazione o ricezione e trasmissione di ordini, che prevedano la percezione di utilità da parte delle stesse imprese di investimento. A tal fine utilizzano il prospetto contenuto nell' allegato n. 5.

l) Perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari

Le imprese di investimento comunitarie che svolgono l'attività di offerta fuori sede in Italia tramite succursali comunicano, entro 10 giorni dalla data in cui ne sono venute a conoscenza, il venir meno in capo ai promotori di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori.

La comunicazione è inviata anche all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto.

m) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari

Le imprese di investimento comunitarie che svolgono l'attività di offerta fuori sede in Italia tramite succursali trasmettono all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto, entro il termine di ciascun mese solare, l'elenco dei promotori con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente.

n) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari

Le imprese di investimento comunitarie che svolgono l'attività di offerta fuori sede in Italia tramite succursali comunicano, entro 10 giorni, i provvedimenti assunti in relazione alle eventuali irregolarità accertate nei confronti dei promotori finanziari.

o) Inizio, interruzione e riavvio della prestazione di servizi di investimento

Le imprese di investimento comunitarie comunicano entro 30 giorni l'inizio, l'interruzione e il riavvio della prestazione dei singoli servizi di investimento da parte delle proprie succursali in Italia.

ARTICOLO 6
(Imprese di investimento extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia per il tramite di succursali)

1. Alle imprese di investimento extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia per il tramite di succursali si applicano gli obblighi di comunicazione di seguito specificati.

a) Segnalazioni di vigilanza

Le imprese di investimento extracomunitarie operanti in Italia per il tramite di succursali inviano le segnalazioni periodiche di vigilanza specificate nel manuale operativo di cui all'allegato tecnico.

Gli obblighi di segnalazione si riferiscono esclusivamente ai servizi di investimento prestati in Italia per il tramite delle proprie succursali.

b) Esponenti aziendali

Le imprese di investimento extracomunitarie comunicano entro 30 giorni le nomine e le cessazioni dei responsabili delle succursali e dei responsabili delle funzioni aziendali delle proprie succursali in Italia.

Non appena possibile, le imprese di investimento extracomunitarie integrano le comunicazioni relative ai responsabili delle succursali con la trasmissione del verbale della riunione del consiglio di amministrazione o, in caso di amministratore unico, del collegio sindacale, ovvero degli organi equivalenti, nel corso della quale l'organo ha espresso il proprio parere sui requisiti di professionalità e onorabilità nonché sull'inesistenza di situazioni impeditive o di cause di sospensione dalle cariche di cui al decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'11 novembre 1998, n. 468[5]. Al verbale è unita la documentazione di cui all'allegato n.2 del regolamento Consob n. 11522/1998. Si applica l'articolo 8, commi 2, 3 e 4, del regolamento Consob n. 11522/1998.

A tali fini si avvalgono dello schema di cui all'allegato n. 2.

c) Recapito in Italia

Le imprese di investimento extracomunitarie comunicano entro 30 giorni le variazioni del recapito in Italia delle proprie succursali ove possono essere indirizzate richieste di documenti.

d) Relazione annuale sulle procedure di svolgimento dei singoli servizi di investimento

Le imprese di investimento extracomunitarie inviano con cadenza annuale una relazione sulle procedure di svolgimento dei singoli servizi di investimento applicate dalle proprie succursali in Italia[6].

La relazione è inviata entro il 31 marzo di ogni anno.

Qualora non siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni contenute nella relazione riferita all'anno precedente, le imprese di investimento comunicano tale circostanza.

e) Relazione annuale sulle verifiche effettuate e piano annuale delle verifiche programmate predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno

Con riferimento alle proprie succursali in Italia, le imprese di investimento extracomunitarie inviano entro 60 giorni dalla fine di ciascun esercizio la relazione concernente le verifiche effettuate nel corso dell'anno, gli esiti delle stesse e le eventuali proposte conseguenti anche ad una valutazione unitaria dei fenomeni riscontrati, nonché il piano delle verifiche programmate per l'anno in corso, di cui all'articolo 57, comma 6, del regolamento Consob n. 11522/1998, predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno.

f) Relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente gli esiti dei reclami, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione

Con riferimento ai reclami ricevuti dalle proprie succursali in Italia, le imprese di investimento extracomunitarie inviano la relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente, per ciascun servizio prestato, la situazione complessiva dei reclami ricevuti, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione, di cui all'articolo 59, comma

4, del regolamento Consob n. 11522/1998, entro 60 giorni dalla fine di ciascun semestre. La relazione deve contenere quanto meno le informazioni di cui all'allegato n. 10.

g) Composizione dei portafogli gestiti

Le imprese di investimento extracomunitarie comunicano, entro 30 giorni dalla fine di ciascun semestre solare, i dati aggregati relativi alla composizione dei portafogli gestiti nell'esercizio in Italia tramite succursale del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per contro terzi, nonché le variazioni intervenute nel corso del semestre.

A tal fine si avvalgono del prospetto di cui all'allegato n. 7.

h) Deleghe gestionali

Le imprese di investimento extracomunitarie che prestano il servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto di terzi in Italia tramite succursali comunicano entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre informazioni concernenti le deleghe gestionali rilasciate a terzi e le deleghe gestionali ricevute da terzi avvalendosi dei prospetti di cui all'allegato n. 3.

i) Convenzioni con intermediari

Le imprese di investimento extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia per il tramite di succursali, comunicano, entro 30 giorni dalla stipula, modifica o revoca, le informazioni concernenti le convenzioni concluse con gli intermediari italiani ed esteri, di cui al prospetto contenuto nell'allegato n. 4.

Le imprese di investimento extracomunitarie comunicano entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento all'anno solare precedente l'ammontare della raccolta lorda e netta e le commissioni percepite nell'ambito dell'attività di collocamento e offerta fuori sede, svolta in Italia tramite succursale, secondo lo schema di cui all'allegato n. 6 (tale indicazione non è dovuta per i c.d. «prodotti di erogazione» né per i servizi di negoziazione e ricezione e trasmissione di ordini; l'indicazione della raccolta netta non è dovuta per le polizze assicurative).

Le imprese di investimento extracomunitarie comunicano, con riguardo alla prestazione da parte delle proprie succursali in Italia del servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto di terzi, del servizio di negoziazione o del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, entro 30 giorni dalla stipula, modifica o revoca, informazioni concernenti le convenzioni con società di gestione di OICR italiani ed esteri ovvero con intermediari che svolgano il servizio di negoziazione o di ricezione e trasmissione di ordini, che prevedano la percezione di utilità da parte delle stesse imprese di investimento. A tal fine utilizzano il prospetto contenuto nell'allegato n. 5.

l) Perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari

Le imprese di investimento extracomunitarie che svolgono l'attività di offerta fuori sede in Italia tramite succursali comunicano, entro 10 giorni dalla data in cui ne sono venute a conoscenza, il venir meno in capo ai promotori di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori.

La comunicazione è inviata anche all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto.

m) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari

Le imprese di investimento extracomunitarie che svolgono l'attività di offerta fuori sede in Italia tramite succursali trasmettono all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto, entro il termine di ciascun mese solare, l'elenco dei promotori con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente.

n) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari

Le imprese di investimento extracomunitarie che svolgono l'attività di offerta fuori sede in Italia tramite succursali comunicano entro 10 giorni i provvedimenti assunti in relazione alle eventuali irregolarità accertate nei confronti dei promotori finanziari.

o) Inizio, interruzione e riavvio della prestazione di servizi di investimento

Le imprese di investimento extracomunitarie comunicano entro 30 giorni l'inizio, l'interruzione e il riavvio della prestazione dei singoli servizi di investimento da parte delle proprie succursali in Italia.

ARTICOLO 7
(Banche comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia mediante succursali)

1. Alle banche comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia per il tramite di succursali si applicano gli obblighi di comunicazione di seguito specificati.

a) Segnalazioni di vigilanza

Le banche comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia per il tramite di succursali si attengono alle vigenti istruzioni della Banca d'Italia sulla comunicazione delle informazioni statistiche relative all'attività di intermediazione mobiliare, integrate nella "Matrice dei conti".

La Consob acquisisce dalla Banca d'Italia tali informazioni.

b) Relazione annuale sulle procedure di svolgimento dei singoli servizi di investimento

Le banche comunitarie ed extracomunitarie inviano con cadenza annuale una relazione sulle procedure di svolgimento dei singoli servizi di investimento applicate dalle proprie succursali in Italia[7].

La relazione è inviata entro il 31 marzo di ogni anno.

Qualora non siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni contenute nella relazione riferita all'anno precedente, le banche comunicano tale circostanza.

c) Relazione annuale sulle verifiche effettuate e piano annuale delle verifiche programmate predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno

Con riferimento alle proprie succursali in Italia, le banche comunitarie ed extracomunitarie inviano entro 60 giorni dalla fine di ciascun esercizio la relazione concernente le verifiche effettuate nel corso dell'anno, gli esiti delle stesse e le eventuali proposte conseguenti anche ad una valutazione unitaria dei fenomeni riscontrati, nonché il piano delle verifiche programmate per l'anno in corso, di cui all'articolo 57, comma 6, del regolamento Consob n. 11522/1998, predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno.

d) Relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente gli esiti dei reclami, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione

Con riferimento ai reclami ricevuti dalle proprie succursali in Italia, le banche comunitarie ed extracomunitarie inviano la relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente, per ciascun servizio prestato, la situazione complessiva dei reclami ricevuti, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione, di cui all'articolo 59, comma 4, del regolamento Consob n. 11522/1998, entro 60 giorni dalla fine di ciascun semestre. La relazione deve contenere quanto meno le informazioni di cui all'allegato n. 10.

e) Composizione dei portafogli gestiti

Le banche comunitarie ed extracomunitarie comunicano, entro 30 giorni dalla fine di ciascun semestre solare, i dati aggregati relativi alla composizione dei portafogli gestiti nell' esercizio in Italia tramite succursale del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per contro terzi, nonché le variazioni intervenute nel corso del semestre.

A tal fine si avvalgono del prospetto di cui all'allegato n. 7.

f) Deleghe gestionali

Le banche comunitarie ed extracomunitarie che prestano il servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto di terzi in Italia tramite succursali inviano entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre un prospetto concernente le deleghe gestionali rilasciate a terzi e le deleghe gestionali ricevute da terzi. A tal fine si avvalgono degli schemi di cui all'allegato n. 3.

g) Convenzioni con intermediari

Le banche comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia per il tramite di succursali, comunicano, entro 30 giorni dalla stipula, modifica o revoca, le informazioni concernenti le convenzioni concluse con gli intermediari italiani ed esteri, di cui al prospetto contenuto nell'allegato n. 4.

Le banche comunitarie ed extracomunitarie comunicano entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento all'anno solare precedente l' ammontare della raccolta lorda e netta e le commissioni percepite nell' ambito dell' attività di collocamento e offerta fuori sede, svolta in Italia tramite

succursale, secondo lo schema di cui all'allegato n. 6 (tale indicazione non è dovuta per i servizi di negoziazione e ricezione e trasmissione di ordini).

Le banche comunitarie ed extracomunitarie comunicano, con riguardo alla prestazione da parte delle proprie succursali in Italia del servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto di terzi, del servizio di negoziazione o del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, entro 30 giorni dalla stipula, modifica o revoca, informazioni concernenti le convenzioni con società di gestione di OICR italiani ed esteri ovvero con intermediari negoziatori che prevedano la percezione di utilità da parte delle stesse banche. A tal fine utilizzano il prospetto contenuto nell'allegato n. 5.

h) Perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari

Le banche comunitarie ed extracomunitarie che svolgono l'attività di offerta fuori sede in Italia tramite succursali comunicano, entro 10 giorni dalla data in cui ne sono venute a conoscenza, il venir meno in capo ai promotori di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori.

La comunicazione è inviata anche all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto.

i) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari

Le banche comunitarie ed extracomunitarie che svolgono l'attività di offerta fuori sede in Italia tramite succursali trasmettono all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto, entro il termine di ciascun mese solare, l'elenco dei promotori con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente.

l) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari

Le banche comunitarie ed extracomunitarie che svolgono l'attività di offerta fuori sede in Italia tramite succursali comunicano entro 10 giorni i provvedimenti assunti in relazione alle eventuali irregolarità accertate nei confronti dei promotori finanziari.

ARTICOLO 8
(Imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali)

1. Alle imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali si applicano gli obblighi di comunicazione di seguito specificati.

a) Segnalazioni di vigilanza

Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali inviano le segnalazioni periodiche di vigilanza specificate nel manuale operativo di cui all'allegato tecnico.

Gli obblighi di segnalazione si riferiscono esclusivamente ai servizi di investimento prestati in Italia.

b) Perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari

Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali e svolgono l'attività di offerta fuori sede comunicano, entro 10 giorni dalla data in cui ne sono venute a conoscenza, il venir meno in capo ai promotori di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori.

La comunicazione è inviata anche all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto.

c) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari

Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali e svolgono l'attività di offerta fuori sede trasmettono all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto, entro il termine di ciascun mese solare, l'elenco dei promotori con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente.

d) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari

Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali e svolgono l'attività di offerta fuori sede comunicano entro 10 giorni i provvedimenti assunti in relazione alle eventuali irregolarità accertate nei confronti dei promotori finanziari.

e) Inizio, interruzione e riavvio della prestazione di servizi di investimento

Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali comunicano entro 30 giorni l'inizio, l'interruzione e il riavvio della prestazione dei singoli servizi di investimento.

ARTICOLO 9
(Banche comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali)

1. Alle banche di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali si applicano gli obblighi di comunicazione di seguito specificati.

a) Perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari

Le banche comunitarie ed extracomunitarie che svolgono l'attività di offerta fuori sede in Italia senza stabilimento di succursali comunicano, entro 10 giorni dalla data in cui ne sono venute a conoscenza, il venir meno in capo ai promotori di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori.

La comunicazione è inviata anche all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto.

b) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari

Le banche comunitarie ed extracomunitarie che svolgono l'attività di offerta fuori sede in Italia senza stabilimento di succursali trasmettono all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto, entro il termine di ciascun mese solare, l'elenco dei promotori con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente.

c) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari

Le banche comunitarie ed extracomunitarie che svolgono l'attività di offerta fuori sede in Italia senza stabilimento di succursali comunicano entro 10 giorni i provvedimenti assunti in relazione alle eventuali irregolarità accertate nei confronti dei promotori finanziari.

ARTICOLO 10
(Società di gestione del risparmio)

1. Alle società di gestione del risparmio, si applicano gli obblighi di comunicazione di seguito specificati.

a) Segnalazioni periodiche di vigilanza

Le società di gestione del risparmio si attengono alle vigenti istruzioni della Banca d'Italia sulle segnalazioni statistiche e di vigilanza.

La Consob acquisisce dalla Banca d'Italia tali segnalazioni.

b) Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato

Le società di gestione del risparmio inviano il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato (ove tenute alla redazione dello stesso), unitamente alle relazioni sulla gestione, alle relazioni del collegio sindacale, alle relazioni della società di revisione e alla delibera di approvazione del bilancio d'esercizio, entro i 30 giorni successivi all'approvazione del bilancio d'esercizio.

c) Modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto

Le società di gestione del risparmio trasmettono il verbale delle deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto nonché di fusione e scissione societaria entro 30 giorni dalla data di adozione. Le società di gestione del risparmio inviano, non appena siano disponibili, gli atti di

fusione e di scissione nonché, con riferimento a tutte le delibere di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, i relativi certificati comprovanti le iscrizioni nel registro delle imprese ove prescritte.

d) Elenco dei soggetti che detengono partecipazioni qualificate

Le società di gestione del risparmio inviano, secondo lo schema di cui all'allegato n. 1, l'elenco dei soggetti che, al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 5% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto, con l'indicazione dell'entità delle singole partecipazioni.

L'elenco riferito alla data del 30 giugno è inviato entro il 31 luglio dello stesso anno, mentre quello riferito alla data del 31 dicembre è inviato entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

e) Esponenti aziendali

Le società di gestione del risparmio comunicano entro 30 giorni le variazioni intervenute nella composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale[(8)] nonché le nomine e le cessazioni dei direttori generali.

Le società di gestione del risparmio comunicano altresì entro 30 giorni le nomine e le cessazioni dei responsabili delle funzioni aziendali.

A tali fini si avvalgono dello schema di cui all'allegato n. 2.

f) Relazione annuale sulla struttura organizzativa e sull'assetto contabile

Le società di gestione del risparmio inviano con cadenza annuale, entro il 31 marzo, la relazione sulla struttura organizzativa e sull'assetto contabile prevista dal regolamento in materia di organizzazione amministrativa e contabile e di controlli interni di cui al provvedimento della Banca d'Italia del 1° luglio 1998.

Qualora non siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni contenute nella relazione riferita all'anno precedente, le società di gestione del risparmio comunicano tale circostanza.

g) Relazione annuale sulle verifiche effettuate e piano annuale delle verifiche programmate predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno

Le società di gestione del risparmio inviano, congiuntamente alla comunicazione di cui alla lettera b), la relazione concernente le verifiche effettuate nel corso dell'anno, gli esiti delle stesse e le eventuali proposte conseguenti anche ad una valutazione unitaria dei fenomeni riscontrati, tenuto conto delle valutazioni espresse dalla società di revisione in merito all'affidabilità del sistema dei controlli interni, nonché il piano delle verifiche programmate, di cui all'articolo 57, comma 6, del regolamento Consob n. 11522/1998, predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno. Le società di gestione del risparmio allegano le osservazioni e le determinazioni formulate dal Consiglio di amministrazione e dal Collegio sindacale ai sensi del citato art. 57, comma 6 del regolamento Consob n. 11522/1998.

h) Relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente gli esiti dei reclami, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione

Le società di gestione del risparmio inviano la relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente, per il servizio di gestione collettiva e per il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, la situazione complessiva dei reclami ricevuti, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione, di cui all'articolo 59, comma 4, del regolamento Consob n. 11522/1998, entro sessanta giorni dalla fine di ciascun semestre. La relazione deve contenere quanto meno le informazioni di cui all'allegato n. 10. Le società di gestione del risparmio allegano le osservazioni e le determinazioni formulate dal Consiglio di amministrazione e dal Collegio sindacale ai sensi del citato art. 59, comma 4 del regolamento Consob n. 11522/1998.

i) Composizione dei portafogli gestiti

Le società di gestione del risparmio comunicano, entro 30 giorni dalla fine di ciascun semestre solare, i dati aggregati relativi alla composizione dei portafogli gestiti nell'esercizio del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per contro terzi, nonché le variazioni intervenute nel corso del semestre.

A tal fine si avvalgono del prospetto di cui all'allegato n. 7.

l) Deleghe gestionali

Le società di gestione del risparmio comunicano entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre informazioni concernenti le deleghe gestionali rilasciate a terzi e le deleghe gestionali ricevute da terzi avvalendosi dei prospetti di cui all'allegato n. 3.

m) Prospetti riepilogativi delle convenzioni tra società promotrice e gestore

Le società di gestione del risparmio comunicano entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre informazioni concernenti le convenzioni tra società promotrice e gestore avvalendosi dei prospetti di cui agli allegati n. 8 e n. 9.

n) Convenzioni con intermediari

Le società di gestione del risparmio comunicano, nell'ambito della prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto di terzi nonché del servizio di gestione collettiva del risparmio, entro 30 giorni dalla stipula, modifica o revoca, informazioni concernenti le convenzioni con società di gestione di OICR italiani ed esteri ovvero con intermediari che svolgono il servizio di negoziazione o ricezione e trasmissione di ordini che prevedano la percezione di utilità da parte delle stesse società di gestione del risparmio. A tal fine utilizzano il prospetto contenuto nell'allegato n. 5.

o) Perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari

Le società di gestione del risparmio che svolgono l'attività di offerta fuori sede comunicano, entro 10 giorni dalla data cui ne sono venute a conoscenza, il venir meno in capo ai promotori di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori.

La comunicazione è inviata anche all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto.

p) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari

Le società di gestione del risparmio che svolgono l'attività di offerta fuori sede trasmettono all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto, entro il termine di ciascun mese solare, l'elenco dei promotori con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente.

q) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari

Le società di gestione del risparmio che svolgono l'attività di offerta fuori sede comunicano entro 10 giorni i provvedimenti assunti in relazione alle eventuali irregolarità accertate nei confronti dei promotori finanziari.

r) Inizio, interruzione e riavvio della prestazione dei servizi

Le società di gestione del risparmio comunicano entro 30 giorni l'inizio della prestazione del servizio di gestione collettiva.

Le società di gestione del risparmio comunicano entro 30 giorni l'inizio, l'interruzione e il riavvio della prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi.

s) Regolamento di gestione del fondo

Le società di gestione del risparmio inviano il regolamento di ciascun fondo comune d'investimento con le modifiche apportate entro 30 giorni dall'approvazione da parte della Banca d'Italia.

Nel caso di una società promotrice distinta dal gestore l'obbligo in esame compete alla società promotrice.

t) Rendiconto della gestione del fondo

Le società di gestione del risparmio inviano il rendiconto della gestione relativo a ciascun fondo entro 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la redazione. Il rendiconto è corredato dalla relazione degli amministratori e dalla relazione della società di revisione. Nel caso di una società promotrice distinta dal gestore l'obbligo in esame compete alla società promotrice.

u) Relazione semestrale del fondo

Le società di gestione del risparmio inviano la relazione semestrale relativa a ciascun fondo entro 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la redazione. Nel caso di una società promotrice distinta dal gestore l'obbligo in esame compete alla società promotrice.

2 .Obblighi informativi per l' integrità dei mercati

Le società di gestione del risparmio comunicano le operazioni aventi ad oggetto azioni quotate nei mercati regolamentati italiani emesse da soggetti del proprio gruppo di appartenenza, nonché strumenti finanziari, anche derivati, quotati o non quotati, da chiunque emessi, che consentono di acquistare, sottoscrivere o vendere le predette azioni, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti.

Le società di gestione del risparmio comunicano le operazioni effettuate per conto degli OICR da esse gestiti, anche sulla base di convenzioni con altre società di gestione del risparmio, ovvero per conto degli OICR in relazione ai quali siano state loro rilasciate deleghe di gestione.

Per gruppo di appartenenza delle società di gestione del risparmio si intende il gruppo come definito ai sensi delle norme di attuazione dell'art.11 del d. lgs. n. 58/98.

Non sono comunicate le operazioni di acquisto, sottoscrizione o vendita effettuate esercitando diritti di acquisto, sottoscrizione o vendita, ivi compresi i diritti di opzione, rivenienti da strumenti finanziari vari.

Le società di gestione del risparmio, con riferimento alle operazioni previste dal comma 1 effettuate in ciascun mese, inviano alla Consob comunicazioni contenenti le informazioni su base giornaliera previste dall'allegato 11.

Le comunicazioni devono pervenire alla Consob entro i dieci giorni lavorativi successivi alla fine di ciascun mese.

ARTICOLO 11
(SICAV)

1. Alle SICAV, si applicano gli obblighi di comunicazione di seguito specificati.

a) Segnalazioni periodiche di vigilanza

Le SICAV si attengono alle vigenti istruzioni della Banca d'Italia sulle segnalazioni statistiche e di vigilanza.

La Consob acquisisce dalla Banca d'Italia tali segnalazioni.

b) Bilancio d'esercizio

Le SICAV inviano il bilancio d'esercizio entro i 30 giorni successivi all'approvazione. Esso è corredato dalla relazione degli amministratori, dalla relazione del collegio sindacale, dalla relazione della società di revisione e dalla delibera di approvazione.

c) Relazione semestrale

Le SICAV inviano la relazione semestrale entro 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la redazione.

d) Modificazione dell' atto costitutivo e dello statuto

d.1) Le SICAV comunicano le modifiche dello statuto entro 30 giorni dall'approvazione da parte della Banca d'Italia.

d.2) Le SICAV trasmettono le deliberazioni adottate entro 30 giorni da quello in cui l'assemblea ha deliberato sulle proposte che importano modificazione dell'atto costitutivo nonché fusione e scissione societaria.

Le SICAV inviano, non appena siano disponibili, gli atti di fusione e di scissione nonché, con riferimento a tutte le delibere di modifica dell' atto costitutivo e dello statuto, i relativi certificati comprovanti le iscrizioni nel registro delle imprese ove prescritte.

e) Elenco dei soggetti che detengono partecipazioni qualificate

Le SICAV inviano, secondo lo schema di cui all' allegato n. 1, l'elenco dei soggetti che, al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 5% del capitale rappresentato da azioni nominative, con l'indicazione dell'entità delle singole partecipazioni.

L' elenco riferito alla data del 30 giugno è inviato entro il 31 luglio dello stesso anno, mentre quello riferito alla data del 31 dicembre è inviato entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

f) Esponenti aziendali

Le SICAV comunicano entro 30 giorni le variazioni intervenute nella composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale(9) nonché le nomine e le cessazioni dei direttori generali. Le SICAV comunicano altresì entro 30 giorni le nomine e le cessazioni dei responsabili delle funzioni aziendali. A tali fini si avvalgono dello schema di cui all'allegato n. 2.

g) Relazione annuale sulla struttura organizzativa e sull'assetto contabile

Le SICAV inviano con cadenza annuale, entro il 31 marzo , la relazione sulla struttura organizzativa e sull'assetto contabile prevista dal regolamento in materia di organizzazione amministrativa e contabile e di controlli interni di cui al provvedimento della Banca d'Italia del 1° luglio 1998.

Qualora non siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni contenute nella relazione riferita all'anno precedente, le SICAV comunicano tale circostanza.

h) Relazione annuale sulle verifiche effettuate e piano annuale delle verifiche programmate predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno

Le SICAV inviano, congiuntamente alla comunicazione di cui alla lettera b), la relazione concernente le verifiche effettuate nel corso dell'anno, gli esiti delle stesse e le eventuali proposte conseguenti anche ad una valutazione unitaria dei fenomeni riscontrati, tenuto conto delle valutazioni espresse dalla società di revisione in merito all'affidabilità del sistema dei controlli interni, nonché il piano delle verifiche programmate, di cui all'articolo 57, comma 6, del regolamento Consob n. 11522/1998, predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno. Le SICAV allegano le osservazioni e le determinazioni formulate dal Consiglio di

amministrazione e dal Collegio sindacale ai sensi del citato art. 57, comma 6, del regolamento Consob n. 11522/1998.

i) Relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente gli esiti dei reclami, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione

Le SICAV inviano la relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente la situazione complessiva dei reclami ricevuti, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione, di cui all'articolo 59, comma 4, del regolamento Consob n. 11522/1998, entro 60 giorni dalla fine di ciascun semestre. La relazione deve contenere quanto meno le informazioni di cui all'allegato n. 10. Le SICAV allegano le osservazioni e le determinazioni formulate dal Consiglio di amministrazione e dal Collegio sindacale ai sensi del citato art. 59, comma 4, del regolamento Consob n. 11522/1998.

l) Deleghe gestionali

Le SICAV comunicano entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre informazioni concernenti le deleghe gestionali rilasciate a terzi avvalendosi del prospetto di cui all'allegato n. 3.

m) Convenzioni con intermediari

Le SICAV comunicano, entro 30 giorni, dalla stipula, modica o revoca informazioni concernenti le convenzioni con società di gestione di OICR italiani ed esteri ovvero con intermediari che svolgono il servizio di negoziazione o ricezione e trasmissione di ordini che prevedano la percezione di utilità da parte delle stesse SICAV. A tal fine utilizzano il prospetto contenuto nell'allegato n. 5.

n) Perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari

Le SICAV che svolgono l'attività di offerta fuori sede comunicano, entro 10 giorni dalla data in cui ne sono venute a conoscenza, il venir meno in capo ai promotori di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori.

La comunicazione è inviata anche all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto.

o) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari

Le SICAV che svolgono l'attività di offerta fuori sede trasmettono all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto, entro il termine di ciascun mese solare, l'elenco dei promotori con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente.

p) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari

Le SICAV che svolgono l'attività di offerta fuori sede comunicano entro 10 giorni i provvedimenti assunti in relazione alle eventuali irregolarità accertate nei confronti dei promotori finanziari.

q) Inizio dell'attività

Le SICAV comunicano entro 30 giorni l'inizio dell'attività.

2. Obblighi informativi per l'integrità dei mercati

Le SICAV comunicano le operazioni aventi ad oggetto azioni quotate nei mercati regolamentati italiani emesse da soggetti del proprio gruppo di appartenenza, nonché strumenti finanziari, anche derivati, quotati o non quotati, da chiunque emessi, che consentono di acquistare, sottoscrivere o vendere le predette azioni, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti.

Per gruppo di appartenenza delle SICAV si intende il gruppo come definito ai sensi delle norme di attuazione dell'art.11 del d. lgs. n. 58/98.

Non sono comunicate le operazioni di acquisto, sottoscrizione o vendita effettuate esercitando diritti di acquisto, sottoscrizione o vendita, ivi compresi i diritti di opzione, rivenienti da strumenti finanziari vari.

Le SICAV, con riferimento alle operazioni previste dal comma 1 effettuate in ciascun mese, inviano alla Consob comunicazioni contenenti le informazioni su base giornaliera previste dall'allegato 11.

Le comunicazioni devono pervenire alla Consob entro i dieci giorni lavorativi successivi alla fine di ciascun mese.

ARTICOLO 12
(Intermediari finanziari)

1. Agli intermediari finanziari si applicano gli obblighi di comunicazione di seguito specificati.

a) Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato

Gli intermediari finanziari inviano il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato (ove tenuti alla redazione dello stesso), unitamente alle relazioni sulla gestione, alle relazioni del collegio sindacale, alle relazioni della società di revisione e alla delibera di approvazione del bilancio d'esercizio, entro i 30 giorni successivi all'approvazione del bilancio d'esercizio.

b) Modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto

Gli intermediari finanziari trasmettono i verbali delle deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto nonché di fusione e scissione societaria entro 30 giorni dalla data di adozione.

Gli intermediari finanziari inviano, non appena siano disponibili, gli atti di fusione e di scissione nonché, con riferimento a tutte le delibere di modifica dell' atto costitutivo e dello statuto, i relativi certificati comprovanti le iscrizioni nel registro delle imprese ove prescritte.

c) Relazione annuale sulle procedure di svolgimento dei singoli servizi di investimento

Gli intermediari finanziari inviano con cadenza annuale una relazione sulle procedure di svolgimento dei servizi di investimento [(10)].

La relazione è inviata entro il 31 marzo di ogni anno.

Qualora non siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni contenute nella relazione riferita all'anno precedente, gli intermediari finanziari comunicano tale circostanza.

d) Relazione annuale sulle verifiche effettuate e piano annuale delle verifiche programmate predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno

Gli intermediari finanziari inviano, congiuntamente alla comunicazione di cui alla lettera a), la relazione concernente le verifiche effettuate nel corso dell'anno, gli esiti delle stesse e le eventuali proposte conseguenti anche ad una valutazione unitaria dei fenomeni riscontrati, nonché il piano delle verifiche programmate, di cui all'articolo 57, comma 6, del regolamento Consob n. 11522/1998, predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno. Gli intermediari finanziari allegano le osservazioni e le determinazioni formulate dal Consiglio di amministrazione e dal Collegio sindacale ai sensi del citato art. 57, comma 6, del regolamento Consob n. 11522/1998.

e) Relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente gli esiti dei reclami, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione

Gli intermediari finanziari inviano la relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente, per ciascun servizio di investimento prestato, la situazione complessiva dei reclami ricevuti, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione, di cui all'articolo 59, comma 4, del regolamento Consob n. 11522/1998, entro sessanta giorni dalla fine di ciascun semestre. La relazione deve contenere quanto meno le informazioni di cui all'allegato n. 10. Gli intermediari finanziari allegano le osservazioni e le determinazioni formulate dal Consiglio di amministrazione e dal Collegio sindacale ai sensi del citato art. 59, comma 4, del regolamento Consob n. 11522/1998.

f) Perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari

Gli intermediari finanziari che svolgono l'attività di offerta fuori sede comunicano, entro 10 giorni dalla data in cui ne sono venuti a conoscenza, il venir meno in capo ai promotori di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori.

La comunicazione è inviata anche all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto.

g) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari

Gli intermediari finanziari che svolgono l'attività di offerta fuori sede trasmettono all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto, entro il termine di ciascun mese solare, l'elenco dei promotori con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente.

h) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari

Gli intermediari finanziari che svolgono l'attività di offerta fuori sede comunicano entro 10 giorni i provvedimenti assunti in relazione alle eventuali irregolarità accertate nei confronti dei promotori finanziari.

i) Inizio, interruzione e riavvio della prestazione di servizi di investimento

Gli intermediari finanziari comunicano entro 30 giorni l'inizio, l'interruzione e il riavvio della prestazione dei singoli servizi di investimento.

ARTICOLO 13
(Invio delle comunicazioni)

1. Salvo quanto previsto nei successivi commi 2 e 3, le comunicazioni previste dalle presenti disposizioni sono inviate alla Consob secondo le modalità specificate nell'allegato tecnico.

2. Le comunicazioni relative alla perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari e ai provvedimenti assunti nei loro confronti sono inviate alla Consob a mezzo di documenti cartacei, indirizzati alla Divisione Intermediari - Ufficio Vigilanza ed Albo Promotori – Via della Posta, 8/10 20123 MILANO.

3. Le comunicazioni di cui all'art. 2, lett. e), comma 2, e all'art. 6, lett. b), comma 2, sono inviate alla Consob a mezzo di documenti cartacei, indirizzati alla Divisione Intermediari - Ufficio Vigilanza ed Albo Intermediari e Agenti di cambio – Via della Posta, 8/10 20123 MILANO.

ARTICOLO 14
(Disposizioni transitorie)

1. Gli obblighi di invio delle segnalazioni di vigilanza a carico delle imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia con o senza stabilimento di succursali di cui agli articoli 5, lettera a), 6, lettera a), e 8, lettera a), non si applicano fino a che la Consob non abbia messo a disposizione le procedure informatiche per la produzione (data entry) e il controllo dei dati. Della disponibilità delle procedure sarà data comunicazione.

2. Fino all'inizio dell'operatività dell'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e delle Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto:

a) le comunicazioni relative alla perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari sono inviate, oltre che alla Consob, alle Commissioni regionali e provinciali di cui all'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo n. 415/1996;

b) le comunicazioni relative all'inizio e alla cessazione dei rapporti con i promotori finanziari sono inviate alle Commissioni regionali e provinciali di cui all'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo n. 415/1996.

3. Per l'adempimento dell'obbligo di invio delle segnalazioni di vigilanza di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), le SIM utilizzano le modalità previste dall'allegato tecnico, a partire dalle segnalazioni riferite al primo trimestre 2003, che potranno essere inoltrate entro il 25 maggio 2003.

4. Fino a successiva comunicazione da parte della Consob, l'obbligo di cui all'art. 2, comma 1, lettera i), all'art. 3, comma 1, lettera g), all'art. 4, comma 1, lettera d), all'art. 5, comma 1, lettera g), all'art. 6, comma 1, lettera g), all'art. 7, comma 1, lettera e), all'art. 10, comma 1, lettera i), è assolto a mezzo di trasmissione di un floppy disk contenente un file riportante le informazioni di cui all'allegato n. 7.

5. Salvo quanto disposto dai commi precedenti, i soggetti abilitati e gli agenti di cambio adempiono agli obblighi disposti dalla presente delibera, fino a successiva comunicazione da parte della Consob, inviando documentazione cartacea, con l'utilizzo, ove previsto, degli schemi allegati.

ARTICOLO 15
(Entrata in vigore)

1. Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Da tale data sono abrogate le disposizioni della delibera n. 12191 del 10 novembre 1999.

NOTE:

1. Sono altresì comunicate le conferme nella carica di amministratori e sindaci.

2. L'esame delle posizioni deve essere effettuato per ciascuno degli interessati e con l'astensione dei soggetti di volta in volta interessati.

3. La relazione riporta l'organigramma delle funzioni aziendali preposte allo svolgimento dei servizi di investimento e delle relative funzioni di supporto, con l'indicazione nominativa dei responsabili. Con riferimento al servizio di negoziazione per conto proprio e per conto di terzi, la relazione: 1) descrive l'organizzazione delle sale (per funzioni, per prodotto ecc.); 2) indica il numero dei desks esistenti e i mercati nei quali la banca opera.

Con riferimento al servizio di collocamento, la relazione descrive l'articolazione della rete distributiva eventualmente utilizzata nell'offerta fuori sede, indicandone anche la ripartizione per zone geografiche.

Con riferimento al servizio di gestione, la relazione: 1) descrive la ripartizione dei compiti tra gli addetti alla struttura (per cliente, per settore, per mercato ecc.) indicando il grado di autonomia decisionale ad essi attribuito; 2) descrive i sistemi utilizzati per garantire che il servizio venga prestato in modo indipendente, nell'esclusivo interesse degli investitori, e per evitare che gli addetti ad altri servizi possano accedere agli archivi, anche elettronici, della struttura di gestione; 3) descrive i sistemi utilizzati per garantire il rispetto delle disposizioni in materia di gestione di portafogli previste dalla normativa e delle istruzioni impartite dai clienti; 4) indica se all'unità sono attribuiti compiti in materia di scelta delle strategie di investimento dei portafogli e di scelta dei titoli da immettere nella gestione; 5) in caso di risposta negativa al quesito sub 4), indica l'unità amministrativa cui sono attribuiti i compiti in questione; 6) in caso di delega della gestione a soggetti esterni, indica l'ampiezza della delega e la natura dei compiti delegati; 7) indica i compiti attribuiti alle strutture di contatto con la clientela.

Con riferimento al servizio di ricezione e trasmissione di ordini, la relazione descrive: 1) le modalità di reperimento degli ordini (strutture di contatto presso le dipendenze, rete di promotori ecc.); 2) le procedure seguite per l'esecuzione degli stessi (trasmissione a intermediari negoziatori di gruppo ecc.).

4. Con riferimento al servizio di negoziazione per conto proprio e per conto di terzi, la relazione: 1) descrive l'organizzazione delle sale (per funzioni, per prodotto ecc.); 2) indica il numero dei desks esistenti e i mercati nei quali la succursale opera.

Con riferimento al servizio di collocamento, la relazione descrive l'articolazione della rete distributiva eventualmente utilizzata nell'offerta fuori sede, indicandone anche la ripartizione per zone geografiche.

Con riferimento al servizio di gestione, la relazione: 1) descrive la ripartizione dei compiti tra gli addetti alla struttura (per cliente, per settore, per mercato ecc.) indicando il grado di autonomia decisionale ad essi attribuito; 2) descrive i sistemi utilizzati per garantire che il servizio venga prestato in modo indipendente, nell'esclusivo interesse degli investitori, e per evitare che gli addetti ad altri servizi possano accedere agli archivi, anche elettronici, della struttura di gestione; 3) descrive i sistemi utilizzati per garantire il rispetto delle disposizioni in materia di gestione di portafogli previste dalla normativa e delle istruzioni impartite dai clienti; 4) indica se all'unità sono attribuiti compiti in materia di scelta delle strategie di investimento dei portafogli e di scelta dei titoli da immettere nella gestione; 5) in caso di risposta negativa al quesito sub 4), indica l'unità amministrativa cui sono attribuiti i compiti in questione; 6) in caso di delega della gestione a soggetti esterni, indica l'ampiezza della delega e la natura dei compiti delegati; 7) indica i compiti attribuiti alle strutture di contatto con la clientela.

Con riferimento al servizio di ricezione e trasmissione di ordini, la relazione descrive: 1) le modalità di reperimento degli ordini (strutture di contatto presso le dipendenze, rete di promotori ecc.); 2) le procedure seguite per l'esecuzione degli stessi (trasmissione a intermediari negoziatori di gruppo ecc.).

5. L'esame delle posizioni deve essere effettuato per ciascuno degli interessati e con l'astensione dei soggetti di volta in volta interessati.

6. Con riferimento al servizio di negoziazione per conto proprio e per conto di terzi, la relazione: 1) descrive l'organizzazione delle sale (per funzioni, per prodotto ecc.); 2) indica il numero dei desks esistenti e i mercati nei quali la succursale opera.

Con riferimento al servizio di collocamento, la relazione descrive l'articolazione della rete distributiva eventualmente utilizzata nell'offerta fuori sede, indicandone anche la ripartizione per zone geografiche.

Con riferimento al servizio di gestione, la relazione: 1) descrive la ripartizione dei compiti tra gli addetti alla struttura (per cliente, per settore, per mercato ecc.) indicando il grado di autonomia decisionale ad essi attribuito; 2) descrive i sistemi utilizzati per garantire che il servizio venga prestato in modo indipendente, nell'esclusivo interesse degli investitori, e per evitare che gli addetti ad altri servizi possano accedere agli archivi, anche elettronici, della struttura di gestione; 3) descrive i sistemi utilizzati per garantire il rispetto delle disposizioni in materia di gestione di portafogli previste dalla normativa e delle istruzioni impartite dai clienti; 4) indica se all'unità sono attribuiti compiti in materia di scelta delle strategie di investimento dei portafogli e di scelta dei titoli da immettere nella gestione; 5) in caso di risposta negativa al quesito sub 4), indica l'unità amministrativa cui sono attribuiti i compiti in questione; 6) in caso di delega della gestione a soggetti esterni, indica l'ampiezza della delega e la natura dei compiti delegati; 7) indica i compiti attribuiti alle strutture di contatto con la clientela.

Con riferimento al servizio di ricezione e trasmissione di ordini, la relazione descrive: 1) le modalità di reperimento degli ordini (strutture di contatto presso le dipendenze, rete di promotori ecc.); 2) le procedure seguite per l'esecuzione degli stessi (trasmissione a intermediari negoziatori di gruppo ecc.).

7. La relazione riporta l'organigramma delle funzioni aziendali preposte allo svolgimento dei servizi di investimento e delle relative funzioni di supporto, con l'indicazione nominativa dei responsabili.Con riferimento al servizio di negoziazione per conto proprio e per conto di terzi, la relazione: 1) descrive l'organizzazione delle sale (per funzioni, per prodotto ecc.); 2) indica il numero dei desks esistenti e i mercati nei quali la succursale opera.

Con riferimento al servizio di collocamento, la relazione descrive l'articolazione della rete distributiva eventualmente utilizzata nell'offerta fuori sede, indicandone anche la ripartizione per zone geografiche.

Con riferimento al servizio di gestione, la relazione: 1) descrive la ripartizione dei compiti tra gli addetti alla struttura (per cliente, per settore, per mercato ecc.) indicando il grado di autonomia decisionale ad essi attribuito; 2) descrive i sistemi utilizzati per garantire che il servizio venga prestato in modo indipendente, nell'esclusivo interesse degli investitori, e per evitare che gli addetti ad altri servizi possano accedere agli archivi, anche elettronici, della struttura di gestione; 3) descrive i sistemi utilizzati per garantire il rispetto delle disposizioni in materia di gestione di portafogli previste dalla normativa e delle istruzioni impartite dai clienti; 4) indica se all'unità sono attribuiti compiti in materia di scelta delle strategie di investimento dei portafogli e di scelta dei titoli da immettere nella gestione; 5) in caso di risposta negativa al quesito sub 4), indica l'unità amministrativa cui sono attribuiti i compiti in questione; 6) in caso di delega della gestione a soggetti esterni, indica l'ampiezza della delega e la natura dei compiti delegati; 7) indica i compiti attribuiti alle strutture di contatto con la clientela.

Con riferimento al servizio di ricezione e trasmissione di ordini, la relazione descrive: 1) le modalità di reperimento degli ordini (strutture di contatto presso le dipendenze, rete di promotori ecc.); 2) le procedure seguite per l'esecuzione degli stessi (trasmissione a intermediari negoziatori di gruppo ecc.).

8. Sono altresì comunicate le conferme nella carica di amministratori e sindaci.

9. Sono altresì comunicate le conferme nella carica di amministratori e sindaci.

10. La relazione riporta l'organigramma delle funzioni aziendali preposte allo svolgimento dei servizi di investimento e delle relative funzioni di supporto, con l'indicazione nominativa dei responsabili.

Con riferimento al servizio di negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari derivati, la relazione: 1) descrive l'organizzazione delle sale (per funzioni, per prodotto ecc.); 2) indica il numero dei desks esistenti e i mercati nei quali l'intermediario opera.

Con riferimento al servizio di collocamento, la relazione descrive l'articolazione della rete distributiva eventualmente utilizzata nell'offerta fuori sede, indicandone anche la ripartizione per zone geografiche.

ALLEGATO N. 1

PARTECIPAZIONI QUALIFICATE	
SEGNALANTE	
RAGIONE SOCIALE:	
SIGLA SOCIALE:	FORMA GIURIDICA:
CODICE FISCALE:	CODICE ABI:
DATA DI COSTITUZIONE (DD/MM/YYYY):	
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:	PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:
SEDE LEGALE:	
DATA DI RIFERIMENTO DELLA COMUNICAZIONE (DD/MM/YYYY):	
VARIAZIONI RISPETTO ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE (SI/NO):	
OSSERVAZIONI	
NUMERO DI MODELLI COMUNICATI: YY	

PARTECIPAZIONI QUALIFICATE	
PARTECIPANTE (Persona giuridica)	
RAGIONE SOCIALE:	
SIGLA SOCIALE:	FORMA GIURIDICA:
CODICE FISCALE:	CODICE ABI:
DATA DI COSTITUZIONE (DD/MM/YYYY):	
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:	PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:
SEDE LEGALE:	
PARTECIPATA	
RAGIONE SOCIALE:	
SIGLA SOCIALE:	FORMA GIURIDICA:
CODICE FISCALE:	CODICE ABI:

DATA DI COSTITUZIONE (DD/MM/YYYY):	
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:	PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:
SEDE LEGALE:	
PERCENTUALE DI POSSESSO:	
MODELLO NUMERO XX / YY	

PARTECIPAZIONI QUALIFICATE	
PARTECIPANTE (Persona fisica)	
COGNOME:	
NOME:	
CODICE FISCALE:	CODICE ABI:
COMUNE DI NASCITA:	PROVINCIA DI NASCITA:
DATA DI NASCITA (DD/MM/YYYY):	SESSO (M/F):
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:	PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:
RESIDENZA ANAGRAFICA:	
PARTECIPATA	
RAGIONE SOCIALE:	
SIGLA SOCIALE:	FORMA GIURIDICA:
CODICE FISCALE:	CODICE ABI:
DATA DI COSTITUZIONE (DD/MM/YYYY):	
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:	PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:
SEDE LEGALE:	
PERCENTUALE DI POSSESSO:	
MODELLO NUMERO XX / YY	

ALLEGATO N. 2

ESPONENTI AZIENDALI	
SEGNALANTE	
RAGIONE SOCIALE:	
SIGLA SOCIALE:	FORMA GIURIDICA:
CODICE FISCALE:	CODICE ABI:
DATA DI COSTITUZIONE (DD/MM/YYYY):	
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:	PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:
SEDE LEGALE:	
OSSERVAZIONI	
NUMERO DI MODELLI COMUNICATI: YY	

ESPONENTI AZIENDALI					
PRESIDENTE DEL C.D.A.			PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE		
AMMINISTRATORE DELEGATO			SINDACO EFFETTIVO		
CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE			SINDACO SUPPLENTE		
AMMINISTRATORE UNICO					
MEMBRO DEL COMITATO ESECUTIVO					
DIRETTORE GENERALE					
RESPONSABILE					

DELLA FUNZIONE AZIENDALE DI ________ (1)			
COGNOME:			
NOME:			
CODICE FISCALE:		CODICE ABI:	
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:		PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:	
COMUNE DI NASCITA:		PROVINCIA DI NASCITA:	
DATA DI NASCITA (DD/MM/YYYY):		SESSO (M/F):	
RESIDENZA ANAGRAFICA:			
TIPOLOGIA DI VARIAZIONE: (2)	DATA DI VALIDITA' (DD/MM/YYYY):		
MODELLO NUMERO XX / YY			

NOTE

1. Le funzioni aziendali ammesse sono:
NEGOZIAZIONE
COLLOCAMENTO
RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI
GESTIONE
CONTROLLO INTERNO
AMMINISTRAZIONE
BACK OFFICE
SISTEMI INFORMATIVI

2. Il campo Tipologia di variazione può assumere uno dei seguenti valori:
N = Nomina
C = Cessazione
F = Conferma (si intende Cessazione e Nomina)

ALLEGATO N. 3

DELEGHE GESTIONALI	
SEGNALANTE (Persona giuridica)	
RAGIONE SOCIALE:	
SIGLA SOCIALE:	FORMA GIURIDICA:
CODICE FISCALE:	CODICE ABI:
DATA DI COSTITUZIONE (DD/MM/YYYY):	
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:	PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:
SEDE LEGALE:	
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA COMUNICAZIONE: DA DD/MM/YYYY A DD/MM/YYYY	
OSSERVAZIONI	
NUMERO DI MODELLI COMUNICATI: YY	

DELEGHE GESTIONALI	
SEGNALANTE (Persona fisica – Agente di Cambio)	
COGNOME:	
NOME:	
CODICE FISCALE:	CODICE ABI:
COMUNE DI NASCITA:	PROVINCIA DI NASCITA:
DATA DI NASCITA (DD/MM/YYYY):	SESSO (M/F):
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:	PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:
RESIDENZA ANAGRAFICA:	
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA COMUNICAZIONE: DA DD/MM/YYYY A DD/MM/YYYY	
OSSERVAZIONI	

DELEGHE A / DA TERZI PER LA GESTIONE SU BASE INDIVIDUALE						
DELEGATO / DELEGANTE (Persona giuridica)						
RAGIONE SOCIALE:						
SIGLA SOCIALE:					FORMA GIURIDICA:	
CODICE FISCALE:					CODICE ABI:	
DATA DI COSTITUZIONE (DD/MM/YYYY):						
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:					PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:	
SEDE LEGALE:						
Mercati (1)	Settori (2)	Categoria di strumento finanziario (3)	Numero di contratti delegati	Controvalore dei portafogli delegati (4)	Data di inizio validità	Data di fine validità
MODELLO NUMERO XX / YY						

DELEGHE A / DA TERZI PER LA GESTIONE SU BASE INDIVIDUALE	
DELEGATO / DELEGANTE (Persona fisica – Agente di Cambio)	
COGNOME:	
NOME:	
CODICE FISCALE:	CODICE ABI:
COMUNE DI NASCITA:	PROVINCIA DI

	NASCITA:
DATA DI NASCITA (DD/MM/YYYY):	SESSO (M/F):
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:	PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:
RESIDENZA ANAGRAFICA:	

Mercati [1]	Settori [2]	Categoria di strumento finanziario [3]	Numero di contratti delegati	Controvalore dei portafogli delegati [4]	Data di inizio validità	Data di fine validità

MODELLO NUMERO XX / YY

DELEGHE A / DA TERZI PER LA GESTIONE DI OICR	
DELEGATO / DELEGANTE (Persona giuridica)	
RAGIONE SOCIALE:	
SIGLA SOCIALE:	FORMA GIURIDICA:
CODICE FISCALE:	CODICE ABI:
DATA DI COSTITUZIONE (DD/MM/YYYY):	
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:	PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:
SEDE LEGALE:	

Codice ISIN [5]	Denominazione [6]	Mercati [1]	Settori [2]	Categoria di strumento finanziario [3]	Controvalore [4]	Data di inizio validità	Data di fine validità

MODELLO NUMERO XX / YY							

DELEGHE A / DA TERZI PER LA GESTIONE DI OICR	
DELEGATO / DELEGANTE (Persona fisica – Agente di Cambio)	
COGNOME:	
NOME:	
CODICE FISCALE:	CODICE ABI:
COMUNE DI NASCITA:	PROVINCIA DI NASCITA:
DATA DI NASCITA (DD/MM/YYYY):	SESSO (M/F):
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:	PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:
RESIDENZA ANAGRAFICA:	

Codice ISIN [5]	Denominazione [6]	Mercati [1]	Settori [2]	Categoria di strumento finanziario [3]	Controvalore [4]	Data di inizio validità	Data di fine validità
MODELLO NUMERO XX / YY							

DELEGHE A / DA TERZI PER LA GESTIONE DI FONDI PENSIONE APERTI							
DELEGATO / DELEGANTE (Persona giuridica)							
RAGIONE SOCIALE:							
SIGLA SOCIALE:						FORMA GIURIDICA:	
CODICE FISCALE:						CODICE ABI:	
DATA DI COSTITUZIONE (DD/MM/YYYY):							
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:						PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:	
SEDE LEGALE:							
Codice COVIP comparto (7)	Denominazione comparto	Mercati (1)	Settori (2)	Categoria di strumento finanziario (3)	Controvalore (8)	Data di inizio validità	Data di fine validità
MODELLO NUMERO XX / YY							

DELEGHE A / DA TERZI PER LA GESTIONE DI FONDI PENSIONE APERTI	
DELEGATO / DELEGANTE (Persona fisica – Agente di Cambio)	
COGNOME:	
NOME:	
CODICE FISCALE:	CODICE ABI:
COMUNE DI NASCITA:	PROVINCIA DI NASCITA:
DATA DI NASCITA (DD/MM/YYYY):	SESSO (M/F):
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:	PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:
RESIDENZA ANAGRAFICA:	

Codice COVIP comparto (7)	Denominazione comparto	Mercati (1)	Settori (2)	Categoria di strumento finanziario (3)	Controvalore (8)	Data di inizio validità	Data di fine validità
MODELLO NUMERO XX / YY							

DELEGHE A / DA TERZI PER LA GESTIONE DI FONDI PENSIONE NEGOZIALI					
DELEGATO / DELEGANTE (Persona giuridica)					
RAGIONE SOCIALE:					
SIGLA SOCIALE:				FORMA GIURIDICA:	
CODICE FISCALE:				CODICE ABI:	
DATA DI COSTITUZIONE (DD/MM/YYYY):					
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:				PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:	
SEDE LEGALE:					
Mercati (1)	Categoria di strumento finanziario (3)	Numero di contratti delegati	Controvalore (9)	Data di inizio validità	Data di fine validità

MODELLO NUMERO XX / YY

DELEGHE A / DA TERZI PER LA GESTIONE DI FONDI PENSIONE NEGOZIALI					
DELEGATO / DELEGANTE (Persona fisica – Agente di Cambio)					
COGNOME:					
NOME:					
CODICE FISCALE:				CODICE ABI:	
COMUNE DI NASCITA:				PROVINCIA DI NASCITA:	
DATA DI NASCITA (DD/MM/YYYY):				SESSO (M/F):	
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:				PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:	
RESIDENZA ANAGRAFICA:					
Mercati [1]	Categoria di strumento finanziario [3]	Numero di contratti delegati	Controvalore [9]	Data di inizio validità	Data di fine validità
MODELLO NUMERO XX / YY					

DELEGHE DA TERZI PER LA GESTIONE DI FORME PENSIONISTICHE INDIVIDUALI [10]	
DELEGATO (Persona giuridica)	
RAGIONE SOCIALE:	
SIGLA SOCIALE:	FORMA GIURIDICA:

CODICE FISCALE:	CODICE ABI:
DATA DI COSTITUZIONE (DD/MM/YYYY):	
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:	PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:
SEDE LEGALE:	

Mercati [1]	Categoria di strumento finanziario [3]	Numero di contratti delegati	Controvalore [9]	Data di inizio validità	Data di fine validità

MODELLO NUMERO XX / YY

DELEGHE DA TERZI PER LA GESTIONE DI FORME PENSIONISTICHE INDIVIDUALI [10]

DELEGATO (Persona fisica – Agente di Cambio)

COGNOME:	
NOME:	
CODICE FISCALE:	CODICE ABI:
COMUNE DI NASCITA:	PROVINCIA DI NASCITA:
DATA DI NASCITA (DD/MM/YYYY):	SESSO (M/F):
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:	PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:
RESIDENZA ANAGRAFICA:	

Mercati [1]	Categoria di strumento finanziario [3]	Numero di contratti delegati	Controvalore [9]	Data di inizio validità	Data di fine validità

MODELLO NUMERO XX / YY					

NOTE

1. Il campo Mercati può assumere uno dei seguenti valori:
Italia
Europa
EMU (zona Euro)
Giappone
Pacifico
Nord America
Emerging Markets
Altro
Tutti

2. Per il campo Settori, utilizzare la codifica definita dal Global Industry Classification Standard (GIGS).

3. Il campo Categoria strumento finanziario può assumere uno dei seguenti valori:
Azioni
Obbligazioni governative
Obbligazioni societarie
Obbligazioni enti sovranazionali
Tutte le Obbligazioni
Titoli di Stato
Quote di fondo
Strumenti derivati
Altro
Tutti

4. Il controvalore dei portafogli delegati è determinato secondo i criteri stabiliti nell'allegato n. 5 al rendiconto di gestione previsto dal Regolamento Consob n. 11522/1998 e successive modificazioni.

5. Indicare il codice ISIN per il titolo al portatore.

6. Se l'OICR prevede l'esistenza di classi, indicare la denominazione della classe. In caso contrario, indicare la denominazione dell'OICR.

7. Utilizzare il codice COVIP di comparto, come definito nella comunicazione COVIP n. 3702 del 11 Agosto 1999.

8. Il controvalore è determinato secondo i criteri stabiliti dalla delibera COVIP del 17 giugno 1998 e precisati nella comunicazione COVIP n. 3702 del 11 Agosto 1999.

9. Il controvalore è determinato secondo i criteri stabiliti dalla delibera COVIP del 17 giugno 1998.

10. Attuate mediante contratti di assicurazione.

ALLEGATO N. 4

CONVENZIONI	
SEGNALANTE	
RAGIONE SOCIALE:	
SIGLA SOCIALE:	FORMA GIURIDICA:
CODICE FISCALE:	CODICE ABI:
DATA DI COSTITUZIONE (DD/MM/YYYY):	
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:	PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:
SEDE LEGALE:	
OSSERVAZIONI	
NUMERO DI MODELLI COMUNICATI: YY	

CONVENZIONI DI COLLOCAMENTO	
MANDANTE	
RAGIONE SOCIALE:	
SIGLA SOCIALE:	FORMA GIURIDICA:
CODICE FISCALE:	CODICE ABI:

DATA DI COSTITUZIONE (DD/MM/YYYY):

NUMERO ISCRIZIONE CCIAA: | PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:

SEDE LEGALE:

Oggetto del collocamento [1]	Modalità di collocamento[2]	Tipologia di variazione [3]	Data di validità
	Internet [] Promotori [] Sportello [] Sede []		
	Internet [] Promotori [] Sportello [] Sede []		
	Internet [] Promotori [] Sportello [] Sede []		
	Internet [] Promotori [] Sportello [] Sede []		
	Internet [] Promotori [] Sportello [] Sede []		
	Internet [] Promotori [] Sportello [] Sede []		

MODELLO NUMERO XX / YY

NOTE

1. Il campo Oggetto del collocamento può assumere uno dei seguenti valori:
Gestione individuale
Negoziazione
Ricezione / Trasmissione ordini
Prodotti bancari
Prodotti assicurativi
OICR
Fondi pensione
Altri prodotti

2. Il campo Modalità di collocamento può assumere uno o più dei seguenti valori:
Internet
Promotori
Sportello
Sede

3. Il campo Tipologia di variazione può assumere uno dei seguenti valori:
S = Stipula
M = Modifica

R = Revoca

ALLEGATO N. 5

CONVENZIONI	
SEGNALANTE	
RAGIONE SOCIALE:	
SIGLA SOCIALE:	FORMA GIURIDICA:
CODICE FISCALE:	CODICE ABI:
DATA DI COSTITUZIONE (DD/MM/YYYY):	
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:	PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:
SEDE LEGALE:	
OSSERVAZIONI	
NUMERO DI MODELLI COMUNICATI: YY	

CONVENZIONI CON ALTRI INTERMEDIARI	
CONTROPARTE	
RAGIONE SOCIALE:	
SIGLA SOCIALE:	FORMA GIURIDICA:
CODICE FISCALE:	CODICE ABI:
DATA DI COSTITUZIONE (DD/MM/YYYY):	
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:	PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:
SEDE LEGALE:	

Tipologia controparte [1]	Tipologia di variazione [2]	Data di validità
MODELLO NUMERO XX / YY		

NOTE

1. Il campo Tipologia controparte può assumere uno dei seguenti valori:
Negoziatore
Società di gestione italiana
Società di gestione estera
Banca depositaria
Raccoglitore di ordini

2. Il campo Tipologia di variazione può assumere uno dei seguenti valori:
S = Stipula
M = Modifica
R = Revoca

ALLEGATO N. 6

COLLOCAMENTO E OFFERTA FUORI SEDE	
SEGNALANTE	
RAGIONE SOCIALE:	
SIGLA SOCIALE:	FORMA GIURIDICA:
CODICE FISCALE:	CODICE ABI:
DATA DI COSTITUZIONE (DD/MM/YYYY):	

NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:	PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:
SEDE LEGALE:	
ANNO DI RIFERIMENTO DELLA COMUNICAZIONE (YYYY):	
OSSERVAZIONI	
NUMERO DI MODELLI COMUNICATI: YY	

COLLOCAMENTO E OFFERTA FUORI SEDE						
MANDANTE						
RAGIONE SOCIALE:						
SIGLA SOCIALE:					FORMA GIURIDICA:	
CODICE FISCALE:					CODICE ABI:	
DATA DI COSTITUZIONE (DD/MM/YYYY):						
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:					PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:	
SEDE LEGALE:						
Oggetto dell'offerta (1)	Raccolta lorda	Raccolta netta	Importo percepito per commissioni di sottoscrizione	Importo percepito per commissioni di gestione	Importo percepito per commissioni di performance	Altra tipologia di commissioni
MODELLO NUMERO XX / YY						

NOTE

1. Il campo Oggetto dell'offerta può assumere uno dei seguenti valori:
Gestione individuale
Negoziazione
Ricezione / Trasmissione ordini
Prodotti bancari
Prodotti assicurativi
OICR italiani
OICR armonizzati esteri
OICR non armonizzati esteri
Fondi pensione
Altri prodotti

ALLEGATO N. 7

AGGREGAZIONE DEI PORTAFOGLI DELLE GESTIONI INDIVIDUALI	
SEGNALANTE [1]	
RAGIONE SOCIALE:	
SIGLA SOCIALE:	FORMA GIURIDICA:
CODICE FISCALE:	CODICE ABI:
DATA DI COSTITUZIONE (DD/MM/YYYY):	
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:	PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:
SEDE LEGALE:	
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA COMUNICAZIONE: DA DD/MM/YYYY A DD/MM/YYYY	
OSSERVAZIONI	
NUMERO DI MODELLI COMUNICATI: YY	

AGGREGAZIONE DEI PORTAFOGLI DELLE GESTIONI INDIVIDUALI							
CODICE ISIN [2]:		DESCRIZIONE:				STRUMENTO FINANZIARIO DEL GRUPPO (SI/NO):	
Quantità rimanenze iniziali	Quantità acquisti	Quantità vendite	Quantità rimborsi [5]	Quantità conferimenti	Quantità prelevamenti	Quantità altri movimenti [6]	Quantità rimanenze finali
Controvalore rimanenze iniziali	Controvalore acquisti	Controvalore vendite	Controvalore rimborsi [5]	Controvalore conferimenti	Controvalore prelevamenti	Controvalore altri movimenti [6]	Controvalore rimanenze finali
Legenda quantità altri movimenti							
Legenda controvalore altri movimenti							
MODELLO NUMERO XX / YY							

AGGREGAZIONE DEI PORTAFOGLI DELLE GESTIONI INDIVIDUALI						
CODICE DERIVATI OTC [7]:				DESCRIZIONE:		
Quantità rimanenze iniziali	Quantità acquisti	Quantità vendite	Quantità conferimenti	Quantità prelevamenti	Quantità altri movimenti [6]	Quantità rimanenze finali
Controvalore rimanenze iniziali	Controvalore acquisti	Controvalore vendite	Controvalore conferimenti	Controvalore prelevamenti	Controvalore altri movimenti [6]	Controvalore rimanenze finali
Legenda quantità altri movimenti						

Legenda controvalore altri movimenti
MODELLO NUMERO XX / YY

NOTE

1. In caso di deleghe ex art.24, comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 58/1998, il soggetto tenuto ad effettuare la segnalazione è il delegante.

2. Indicare il codice ISIN per il titolo al portatore.

Le quantità sono espresse in valore nominale per i titoli obbligazionari, in numero quote per gli OICR, in numero contratti per gli strumenti derivati.

I controvalori vanno espressi in Euro e sono determinati secondo i criteri stabiliti nell'allegato n. 5 al rendiconto di gestione previsto dal Regolamento Consob n. 11522/1998 e successive modificazioni.

5. I rimborsi vanno indicati per i titoli obbligazionari.

6. Specificare in legenda le causali dei movimenti.

7. Le categorie di valore mobiliare sono quelle indicate nelle Avvertenze Generali – Categorie Valori Mobiliari – Contratti Derivati – del "Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza per gli OICR" di cui alla circolare Banca d'Italia n. 189 del 21 ottobre 1993 e successivi aggiornamenti.

ALLEGATO N. 8

prospetto degli oicr per i quali la società di gestione del risparmio svolge solo il servizio di promozione, istituzione e organizzazione, nonché di amministrazione dei rapporti con i partecipanti, alla data del_______________

Denominazione dell'OICR	Denominazione del gestore

variazioni intervenute rispetto alla precedente comunicazione (specificare)

____

ALLEGATO N. 9

prospetto degli oicr per i quali la società di gestione del risparmio svolge solo il servizio di gestione del patrimonio alla data del________________

Denominazione dell'OICR	Denominazione della società promotrice

variazioni intervenute rispetto alla precedente comunicazione (specificare)

____

ALLEGATO N. 10

Relazione sui reclami ricevuti

La relazione semestrale sui reclami ricevuti dalla clientela deve essere redatta in maniera tale da fornire, comunque, il seguente set minimale di informazioni.

- Indicazione dei servizi di investimento cui il soggetto è autorizzato.
- Indicazione, per il semestre di riferimento, del numero di reclami ricevuti e del numero di reclami composti. Le medesime informazioni devono essere fornite in relazione ai precedenti 5 semestri, accompagnate da un commento esplicativo formulato da parte della funzione di controllo interno tendente ad interpretare la dinamica temporale dei reclami.
- Classificazione dei reclami ricevuti per servizio di investimento e per tipologia di causa che ha determinato i medesimi [1], avvalendosi dello schema seguente.

	Negoziazione per conto terzi	**Gestione**	**.....**	***Totale***
Operazioni non autorizzate				
Ritardata esecuzione di ordini				
.....				
Totale				

- Ove il soggetto disponga di una rete distributiva articolata territorialmente mediante dipendenze, indicazione delle prime dieci dipendenze per incidenza percentuale del numero di reclami sul numero di rapporti operativi[2] ad esse riferibili, nonché della media di tale incidenza per dipendenza a livello aziendale, avvalendosi del seguente schema:

Dipendenza	**Incidenza percentuale**
1. Dipendenza XY	Numero di reclami riferibili alla dipendenza XY / numero di rapporti operativi riferibili alla dipendenza XY
2. Dipendenza XZ	Numero di reclami riferibili alla dipendenza XZ / numero di rapporti operativi riferibili alla dipendenza XZ
.....	.....
Media di tutte le dipendenze	Numero di reclami riferibili alle dipendenze / numero di rapporti operativi riferibili alle dipendenze

- Ove il soggetto si avvalga di promotori finanziari, indicazione dei primi dieci promotori per incidenza del numero di reclami sul numero di rapporti operativi ad essi riferibili, nonché la media di tale incidenza per promotore a livello complessivo, avvalendosi del seguente schema:

Promotore	**Incidenza percentuale**
1. Nome e cognome	Numero di reclami riferibili al promotore 1/ numero di clienti riferibili al promotore 1

2. Nome e cognome	Numero di reclami riferibili al promotore 2/ numero di clienti riferibili al promotore 2
.....	.....
Media di tutte i promotori	Numero di reclami riferibili all'attività di promotori / numero di clienti riferibili ai promotori

- Considerazioni della funzione di controllo interno sulle eventuali carenze procedurali, organizzative e comportamentali emerse per ciascun servizio a seguito dell'esame dei reclami pervenuti.
- Comunicazione delle iniziative assunte dalla funzione di controllo interno al fine di informare l'alta direzione ed il collegio sindacale delle suddette carenze.
- Comunicazione delle iniziative intraprese da parte degli organi competenti sulla base delle informazioni ricevute dalla funzione di controllo interno.

NOTE

1. Le causali da utilizzare sono le seguenti:
- operazioni non autorizzate (ONAU);
- operazioni non adeguate (ONAD);
- operazioni in conflitto di interesse (OCI);
- errata esecuzione degli ordini (EEO);
- ritardata esecuzione degli ordini (REO);
- mancata esecuzione degli ordini (MEO);
- informativa preventiva all'operazione non adeguata (mancata consegna documento generale sui rischi e/o del prospetto informativo, mancata informativa sulla natura e sui rischi dello strumento finanziario) (INAP);
- informativa successiva all'operazione non adeguata (rendicontazione errata, incompleta, inviata con ritardo, mancata comunicazione perdite rilevanti) (INAS);
- applicazione di commissioni difformi da quelle contrattualmente stabilite (COM);
- mancato rispetto del mandato di gestione (MRM);
- rendimenti insoddisfacenti (RI);
- ritardi nella chiusura di rapporti e/o nel trasferimento delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari ad altro intermediario (OCET);
- mancata sottoscrizione ovvero consegna del contratto scritto (MAS);
- mancata consegna documentazione richiesta (MAC);
- mancata o ritardata risposta ad altro reclamo (MAR);
- mancata o errata assegnazione strumenti finanziari in OPV (AA);
- altro (ALT).

2. Per rapporto operativo deve intendersi quello riguardante servizi di investimento o accessori, a valere sul quale sia stata disposta dal titolare almeno n.1 operazione nel corso dell'anno cui si riferisce la relazione in parola.

ALLEGATO N. 11

SEZIONE 1 - DICHIARAZIONE

OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI EMESSI DAL GRUPPO SEGNALANTE			
RAGIONE SOCIALE:			
SIGLA SOCIALE:		FORMA GIURIDICA:	
CODICE FISCALE:		CODICE ABI:	
DATA DI COSTITUZIONE (DD/MM/YYYY):			
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:		PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:	
SEDE LEGALE:			
AZIONE OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE			
CODICE ISIN		DENOMINAZIONE	
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA COMUNICAZIONE (MM/YYYY):			
OSSERVAZIONI			
NUMERO DI MODELLI COMUNICATI: YY			

SEZIONE 2 – OPERAZIONI [1]

1. STRUMENTO FINANZIARIO OGGETTO DELLE OPERAZIONI [2]			
DESCRIZIONE		CODICE ISIN	

NOTE

1. Per ogni strumento finanziario oggetto di operazione (sia azione sia collegato) devono essere inviati, nell'ambito della stessa comunicazione, separati fogli relativi alla sezione 2.

2. Se si tratta della azione di cui alla sezione 1, ripetere i dati relativi a tale titolo.

3. Tipo titolo:
   AZIONE
   OBBLIGAZIONE CONVERTIBILE
   DIRITTO DI OPZIONE
   WARRANT
   OPTION
   FUTURE
   PREMIO
   ALTRO

4. Quotato su mercati italiani: SI/NO

5. Tipo facoltà, Scadenza e Prezzo di esercizio (da riempire solo per derivati e premi):
   Per: Tipo facoltà indicare (solo per premi e opzioni)
   se premio: call, put, stellage, strip, strap;
   se opzione: call, put

6. Tipo mercato:
   MI = Mercato regolamentato italiano
   ME = Mercato regolamentato estero
   SO = Scambio organizzato italiano
   FM = Fuori mercato
   BL = Blocchi

7. Tipo operazione: A = acquisto, V = vendita

8. Se il Tipo mercato è Mi, Me o So indicare il nome o i nomi dei mercati su cui sono state effettuate le operazioni

9. Occorre riempire più righe per ogni mercato o altro.

ALLEGATO TECNICO

Premessa

Il presente documento ha lo scopo di illustrare le modalità tecniche per la produzione e l'inoltro alla Consob delle comunicazioni ai sensi della delibera n. 14015.

INTRODUZIONE

I soggetti abilitati e gli agenti di cambio inviano le comunicazioni elettroniche alla Consob per via telematica, tramite rete Internet. A tali soggetti non è consentito procedere all'inoltro delle comunicazioni mediante supporto magnetico o cartaceo.

Si precisa altresì che l'inoltro delle comunicazioni non deve essere accompagnato da alcun invio di documentazione cartacea, né per quanto attiene ai contenuti né alla certificazione rilasciata dal sistema di trasmissione. Quest'ultima certificazione deve essere archiviata presso il soggetto segnalante.

I soggetti che, per accertate cause di forza maggiore, non siano in grado di assicurare il rispetto dei termini di invio sono tenuti a richiedere la relativa autorizzazione di proroga alla Consob. Le richieste, utili per consentire alla Consob la valutazione dello stato di difficoltà in cui versa il soggetto segnalante, devono essere inoltrate con la massima tempestività ed accompagnate dalla necessaria documentazione giustificativa. Nella richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato, il soggetto deve comunicare le azioni intraprese per rimuovere gli ostacoli e la data in cui provvederà a far avere le segnalazioni alla Consob. In caso di persistenza di difficoltà tali da non consentire il rispetto del termine previsto, il soggetto é tenuto a riproporre la richiesta fornendo nuove valutazioni sui tempi di invio.

Per la trasmissione delle comunicazioni per via telematica la Consob ha realizzato un sistema di TELERACCOLTA basato su Internet, al quale i soggetti abilitati possono accedere collegandosi al sito della Consob, "www.consob.it", sezione "Per gli operatori".

Sulla base di varie considerazioni relative ai contenuti, alle dimensioni e alle modalità di produzione delle informazioni richieste, nonché alle modalità di trattamento previste, sono state individuate due tipologie di flussi informativi: di tipo documentale e di tipo strutturato.

I flussi informativi di tipo documentale, quale per esempio la documentazione contabile, sono relativi a informazioni generalmente rappresentate in forma testuale, che in tale forma sono anche normalmente prodotte dai soggetti abilitati. Per tali flussi è prevista la immissione e catalogazione nel sistema di gestione documentale della Consob. A tal fine, i documenti trasmessi devono essere redatti secondo le modalità tecniche di preparazione descritte di seguito. Inoltre, a ogni invio, và associata una serie di attributi utili per una corretta gestione ed interpretazione dei file trasmessi, quali per esempio: il nome del documento allegato, la sua data di redazione, ecc. Le caratteristiche tecniche dei flussi documentali sono descritte nel punto 2. del presente documento.

I flussi informativi di tipo strutturato, quali per esempio le deleghe gestionali, sono relativi a informazioni rappresentabili in forma strutturata (per esempio, tabelle e campi di un database). Per tali flussi è prevista la costituzione di una banca dati, utilizzata a fini statistici e di vigilanza. Sono previste due modalità di comunicazione di tali informazioni: la compilazione manuale di modelli elettronici messi a disposizione dalla Consob sul proprio sito Internet ovvero la trasmissione di file prodotti dai dichiaranti e redatti secondo le specifiche tecniche descritte nel punto 3. del presente documento.

In caso di difficoltà nell'inoltro delle comunicazioni dovute a problemi tecnici relativi al sistema di TELERACCOLTA l'intermediario è tenuto a far pervenire tempestivamente un messaggio via fax al numero 06/8477477, oppure via posta elettronica all'indirizzo "teleraccolta@consob.it", contenente almeno le seguenti informazioni:

sistema di TELERACCOLTA - problemi tecnici;

denominazione dell'intermediario;

nome e recapito telefonico dell'addetto da contattare;

descrizione del problema;

indicazione se si tratta di un primo invio ovvero se il sistema è già stato utilizzato con successo.

A seguito dell'invio delle suddette informazioni saranno esaminati gli eventuali problemi tecnici intercorsi.

---

1. SEGNALAZIONI DI VIGILANZA RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO

Manuale operativo per l'inoltro dei flussi informativi

SOMMARIO

Caratteristiche e specifiche tecniche dei dati

CAPITOLO 4

Comunicazioni di errori e/o di anomalie sui dati

CAPITOLO 1

OBBLIGHI E TERMINI DI SEGNALAZIONE

1.1 Contenuto delle segnalazioni

Per quanto riguarda **gli schemi e le regole di compilazione** delle segnalazioni di vigilanza, si precisa che:

- **le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie** si attengono alle Circolari n. 148/1991 (e successivi aggiornamenti) e n. 154/1991 (e successivi aggiornamenti) della Banca d'Italia;

- **le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia mediante succursali** si attengono alle vigenti istruzioni della Banca d'Italia sulla comunicazione delle informazioni statistiche, relative all'attività di intermediazione mobiliare, integrate nella "Matrice dei conti";

- **le società di gestione del risparmio e le SICAV** si attengono alle Circolari n. 189/1993 (e successivi aggiornamenti) e n. 154/1991 (e successivi aggiornamenti) della Banca d'Italia;

1.2 Obblighi di segnalazione

Gli obblighi di segnalazione sono differenziati a seconda della categoria di appartenenza dei soggetti.

A) **Le SIM** inviano:

- la Sezione I (Dati patrimoniali), con periodicità trimestrale;

- la Sezione II (Dati economici), con periodicità semestrale;

- la Sezione VI (Informazioni sulle attività esercitate), con periodicità trimestrale e dati riferiti ai singoli mesi del periodo;

- la Sezione VII (Segnalazioni statistiche), con periodicità trimestrale e dati riferiti ai singoli mesi del periodo #[1].

B) **Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia mediante succursali** inviano, con esclusivo riferimento all'attività svolta in Italia dalle succursali medesime:

- la Sezione II (Dati economici), con periodicità semestrale;

- la Sezione VI (Informazioni sulle attività esercitate), con periodicità trimestrale e dati riferiti ai singoli mesi del periodo;

- la Sezione VII (Segnalazioni statistiche), con periodicità trimestrale e dati riferiti ai singoli mesi del periodo #[(2)].

C) **Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali** inviano, con esclusivo riferimento all'attività svolta in Italia #[(3)]:

- la Sezione VI (Informazioni sulle attività esercitate), con periodicità trimestrale e dati riferiti ai singoli mesi del periodo;

- la Sezione VII (Segnalazioni statistiche), con periodicità trimestrale e dati riferiti ai singoli mesi del periodo #[(4)].

D) Con riferimento ai servizi di investimento prestati dalle **banche italiane**, la Consob acquisisce dalla Banca d'Italia le informazioni statistiche integrate nella "Matrice dei conti".

E) Con riferimento ai servizi di investimento prestati in Italia dalle **banche comunitarie ed extracomunitarie mediante succursali**, la Consob acquisisce dalla Banca d'Italia le informazioni statistiche integrate nella "Matrice dei conti".

F) La Consob acquisisce dalla Banca d'Italia le segnalazioni statistiche e di vigilanza delle **società di gestione del risparmio** e delle **SICAV**.

* * *

L'obbligo di invio delle segnalazioni sorge nel mese in cui ha inizio l'operatività.

1.3 Termini di trasmissione alla Consob delle segnalazioni da parte di SIM e imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie

I termini entro cui devono pervenire le segnalazioni sono i seguenti:

Data/periodo di riferimento della segnalazione di ricezione	**Termine ultimo**
Sezione I (Dati patrimoniali)[(5)]:	
- 31 marzo	25 aprile
- 30 giugno	25 agosto
- 30 settembre	25 ottobre

- 31 dicembre	25 febbraio dell'anno successivo
Sezione II (Dati economici)[(6)]:	
- semestre dal 1 gennaio al 30 giugno	25 agosto
- esercizio dal 1 gennaio al 31 dicembre	25 febbraio dell'anno successivo
Sezione VI (Informazioni sulle attività esercitate) e Sezione VII (Segnalazioni statistiche):	
- mesi di gennaio, febbraio e marzo	25 aprile
- mesi di aprile, maggio e giugno	25 luglio
- mesi di luglio, agosto e settembre	25 ottobre
- mesi di ottobre, novembre e dicembre	25 gennaio dell'anno successivo

CAPITOLO 2

INOLTRO DELLE SEGNALAZIONI

Le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia mediante succursali inviano le segnalazioni direttamente alla Consob per via telematica, utilizzando il sistema di TELERACCOLTA.

* * * * *

Non è previsto l'invio diretto alla Consob di alcuna segnalazione di vigilanza da parte delle **banche italiane**, delle **banche comunitarie ed extracomunitarie**, delle **società di gestione del risparmio** e delle **SICAV**.

CAPITOLO 3

CARATTERISTICHE E SPECIFICHE TECNICHE DEI DATI

Le caratteristiche e le specifiche tecniche dei dati sono contenute nella Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 (e successivi aggiornamenti) della Banca d'Italia.

CAPITOLO 4

COMUNICAZIONE DI ERRORI E/O DI ANOMALIE SUI DATI

Nei casi in cui le segnalazioni di vigilanza trasmesse siano inficiate da errori e/o da anomalie sui dati, è richiesto un nuovo invio delle complete basi informative interessate dagli errori e/o dalle anomalie debitamente corrette.

NOTE

1. Le SIM che prestano esclusivamente il servizio di ricezione e trasmissione di ordini non inviano la Sezione VII.

2. Le imprese di investimento che prestano esclusivamente il servizio di ricezione e trasmissione di ordini non inviano la Sezione VII.

3. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di segnalazione, si intende per attività svolta in Italia dalle imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie senza succursali:

- l'attività prestata per conto o con investitori il contatto iniziale con i quali sia derivato dall'effettuazione in Italia, con ogni mezzo, di attività di ricerca di clientela, di prospettazione e di conclusione di contratti d'investimento;

- l'operatività posta in essere direttamente, mediante accesso remoto, sui mercati regolamentati italiani.

4. Le imprese di investimento che prestano esclusivamente il servizio di ricezione e trasmissione di ordini non inviano la Sezione VII.

5. La sezione I non è inviata dalle imprese comunitarie ed extracomunitarie.

6. La sezione II non è inviata dalle imprese comunitarie ed extracomunitarie senza succursali in Italia.

---

2. FLUSSI INFORMATIVI DI TIPO DOCUMENTALE

Al fine di consentire un efficace trattamento elettronico dei documenti, questi vanno redatti secondo le modalità tecniche di preparazione descritte di seguito.

2.1 Modalità di preparazione dei documenti

Ciascun documento inviato alla Consob deve avere le seguenti caratteristiche:

A) Essere prodotto in un unico file, vale a dire non é consentito spezzare uno qualsiasi dei documenti in due o più file separati.

B) Essere prodotto in uno dei seguenti formati elettronici:

microsoft word

word perfect

pdf (portable document format)

rtf (rich text format)

Non è consentito inglobare all'interno del file parti di file od oggetti leggibili utilizzando strumenti diversi dai rispettivi word processor. In particolare, in merito al formato word, non é consentito inserire o collegare al documento informazioni di tipo tabellare in formato excel. Queste devono essere inserite o come semplice testo oppure utilizzando il formato tabellare di word.

Sono ammesse tutte le versioni di un particolare formato (ad esempio ..., word 2, word di office 95, word di office 97, ...).

C) Essere leggibile con chiarezza in ogni sua parte senza dover apportare correzioni o ritocchi, utilizzando ovviamente lo strumento adatto a interpretare quel particolare formato (vale a dire Word, oppure Word Perfect, oppure un word processor compatibile con il formato rtf, oppure Acrobat Reader).

D) Il contenuto informativo presente nel documento elettronico deve almeno comprendere quanto contenuto nel relativo documento cartaceo. Ciò significa che é possibile inserire nel documento elettronico eventuali integrazioni quali tabelle aggiuntive, immagini, testi ecc., ma non é consentito omettere dal documento elettronico una parte qualsiasi del testo presente nel relativo documento cartaceo.

E) Qualsiasi parte di testo del documento elettronico presente nel relativo documento cartaceo non può essere in formato immagine, ma deve essere sempre prodotta come normale testo.

F) Qualsiasi parte di testo del documento elettronico presente nel relativo documento cartaceo deve poter essere selezionabile (e dunque copiabile ad esempio in un altro documento) utilizzando le apposite funzioni di copia ed incolla fornite con lo strumento adatto a leggere il formato nel quale il documento é stato prodotto. In particolare, nel caso sia stato scelto il formato pdf, verificare che al momento del salvataggio del documento non sia attiva l'opzione: *(non permettere di) selezionare testo e immagini*, che appare cliccando sul bottone *protezione* (o la dicitura equivalente nel caso si utilizzi la versione inglese di Acrobat).

G) Il nome del documento non sottostà ad alcun vincolo.

2.2 Header di documento

Per ogni file trasmesso, deve essere compilato un modello elettronico, contenente le informazioni seguenti:

Segnalante: dati anagrafici del soggetto segnalante, utilizzati per la sua identificazione.

Data riferimento: data di riferimento "*formale*" del documento, utilizzata per la verifica degli adempimenti di invio. Per la documentazione di bilancio inserire la data di approvazione del bilancio di esercizio.

Anno riferimento: anno (espresso come yyyy) di riferimento del documento, utilizzato per la catalogazione all'interno del sistema di gestione documentale della Consob. Per la documentazione di bilancio inserire l'anno di chiusura del bilancio di esercizio.

Riferimento tecnico: dati per contattare chi ha gestito l'inoltro del documento.

Riferimento amministrativo: dati per contattare il responsabile dei contenuti del documento.

Indicazione di modifiche anagrafiche: indica che il documento allegato contiene variazioni anagrafiche sul soggetto segnalante.

Variazioni rispetto alla comunicazione precedente: indica se ci sono state variazioni rispetto alla comunicazione precedente. In caso contrario, il documento non deve essere allegato.

Tipo e Sottotipo documento: attributi di classificazione del documento, descritti di seguito.

Nome documento: nome del file documento al quale le informazioni riportate si riferiscono.

Note: utilizzata dall'intermediario per fornire ulteriori informazioni riguardo l'invio.

2.3 Flussi informativi

I flussi informativi di tipo documentale per i quali è prevista la trasmissione in formato elettronico sono i seguenti:

A) Bilancio d'esercizio, eventuale bilancio consolidato e relativi allegati

I seguenti documenti vanno redatti secondo le modalità di produzione indicate al paragrafo 2.1:

- **bilancio d'esercizio,**

- (eventuale) **bilancio consolidato,**

- **relazione sulla gestione,**

- **relazione del collegio sindacale,**

- **delibera di approvazione del bilancio d'esercizio**.

Il documento relativo alla **relazione della società di revisione**, deve essere prodotto in formato elettronico, come risultato dell'acquisizione ottica del documento cartaceo originale.

B) Relazione semestrale della SICAV

C) Modificazione dello statuto e dell'atto costitutivo

Il documento relativo alla **delibera di approvazione delle modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo** deve essere redatto secondo le modalità di produzione indicate al paragrafo 2.1.

I documenti relativi agli **atti di fusione e scissione** e i **certificati comprovanti l'iscrizione nel registro delle imprese delle delibere di modifica dello statuto o dell'atto costitutivo** vanno prodotti in formato elettronico, come risultato dell'acquisizione ottica dei documenti cartacei originali.

Per ogni invio relativo alle modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo, deve essere fornita l'indicazione di eventuali variazioni ai dati anagrafici.

D) Relazione annuale sulla struttura organizzativa e sull'assetto contabile

Per ogni invio relativo alla Relazione annuale sulla struttura organizzativa e sull'assetto contabile, deve essere fornita l'indicazione di variazioni rispetto alla comunicazione precedente.

E) Relazione annuale sulle procedure di svolgimento dei singoli servizi di investimento

Per ogni invio relativo alla Relazione annuale sulle procedure di svolgimento dei singoli servizi di investimento, deve essere fornita l'indicazione di variazioni rispetto alla comunicazione precedente.

F) Relazione annuale sulle verifiche effettuate e piano annuale delle verifiche programmate

G) Relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente gli esiti dei reclami, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione

H) Prospetti riepilogativi delle convenzioni tra società promotrice e gestore

I) Recapito in Italia

L) Conferimento e revoca dell'incarico alla società di revisione

M) Regolamento di gestione del fondo

N) Rendiconto della gestione del fondo

Il **rendiconto della gestione** e la **relazione degli amministratori** vanno redatti secondo le modalità di produzione indicate al paragrafo 2.1.

Il documento relativo alla **relazione della società di revisione**, deve essere prodotto in formato elettronico, come risultato dell'acquisizione ottica del documento cartaceo originale.

O) Relazione semestrale del fondo

2.4 Comunicazione di errori e/o di anomalie sui flussi documentali

Qualora nei documenti trasmessi siano presenti errori e/o anomalie sui contenuti, è richiesto un nuovo invio dei flussi informativi debitamente corretti.

---

3. FLUSSI INFORMATIVI DI TIPO STRUTTURATO

Le tipologie di flussi informativi individuate sono:

1. PARTECIPAZIONI QUALIFICATE
2. ESPONENTI AZIENDALI
3. DELEGHE GESTIONALI
4. CONVENZIONI (DI COLLOCAMENTO / CON ALTRI INTERMEDIARI)
5. COLLOCAMENTO E OFFERTA FUORI SEDE
6. AGGREGAZIONE DEI PORTAFOGLI DELLE GESTIONI INDIVIDUALI
7. OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI EMESSI DAL GRUPPO

3.1 Modalità di inoltro delle segnalazioni

Il sistema di TELERACCOLTA consente due modalità di comunicazione dei flussi informativi di tipo strutturato: la compilazione manuale di modelli elettronici – secondo gli schemi definiti negli allegati n.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 – ovvero la trasmissione di file prodotti dai dichiaranti e redatti secondo le specifiche tecniche descritte di seguito.

3.2 Caratteristiche e specifiche tecniche dei dati

I flussi informativi di tipo strutturato sono inviati con file contenenti caratteri ASCII, in cui i dati sono rappresentati in record con campi a lunghezza variabile, separati dal carattere tabulatore (TAB) .

Per ogni flusso informativo deve essere inviata separata comunicazione.

Ogni comunicazione è composta di 1 record iniziale, contenente i dati generali relativi alla comunicazione, di N record di movimento contenenti i dati relativi al flusso informativo e, infine, di N record anagrafici contenenti i dati anagrafici dei soggetti referenziati nella comunicazione.

I tipi record definiti sono descritti in termini di:

- Campo: nome del campo

- Tipo: tipo dato (Num = Numerico, Alfa = Alfanumerico, Data = Data)

- Lunghezza: Massima lunghezza e precisione

- Valore: eventuale valore che il campo può assumere

- Nullo: indica se il campo può assumere valore nullo (Y) o meno (N)

N.B.

Non sono ammessi spazi (blank) all'inizio o alla fine dei campi.

I dati di tipo Data vanno espressi nel formato YYYYMMDD.

Il carattere separatore della parte decimale è il carattere "." (punto).

RECORD ANAGRAFICI

Contengono i dati anagrafici dei soggetti fisici e giuridici presenti nelle comunicazioni. Il campo ID Soggetto rappresenta la chiave di identificazione dei soggetti trasmessi; è un qualsiasi identificativo, univoco all'interno della comunicazione, prescelto dal soggetto abilitato.

TIPO RECORD 29

SOGGETTO FISICO

Contiene le informazioni relative a un soggetto fisico.

Campo	Tipo	Lunghezza	Valore	Nullo
Tipo Record	Num	2	29	N
ID Soggetto	Alfa	12		N
Cognome	Alfa	50		N
Nome	Alfa	50		N
Codice Fiscale	Alfa	16	(*)	Y
Codice ABI	Alfa	6		Y
Sesso	Alfa	1	M/F	N
Data di Nascita	Data	8		N
Comune di Nascita	Alfa	50		N
Sigla Provincia di Nascita	Alfa	2		Y
Numero iscrizione CCIAA	Num	10		Y
Sigla Provincia iscrizione CCIAA	Alfa	2		Y
Comune di Residenza	Alfa	50		N
Via e frazione	Alfa	50		N
C.A.P.	Alfa	5		Y
Sigla Provincia	Alfa	2		Y
Stato	Alfa	50		N
Telefono	Alfa	20		N

TIPO RECORD 30

SOGGETTO GIURIDICO

Contiene le informazioni relative a un soggetto giuridico.

Campo	Tipo	Lunghezza	Valore	Nullo
Tipo Record	Num	2	30	N
ID Soggetto	Alfa	12		N
Ragione Sociale	Alfa	100		N
Sigla Sociale	Alfa	10		Y
Forma Giuridica	Alfa	6		N
Data di Costituzione	Num	8		N
Codice Fiscale	Alfa	11	(*)	Y

Codice ABI	Alfa	6	(*)	Y
Numero iscrizione CCIAA	Num	10	(*)	Y
Sigla Provincia iscrizione CCIAA	Alfa	2	(*)	Y
Comune della sede legale	Alfa	50		N
Via e frazione	Alfa	50		N
C.A.P.	Alfa	5		Y
Sigla Provincia	Alfa	2		Y
Stato	Alfa	50		N
Telefono	Alfa	20		N

(*) obbligatorio per i soggetti italiani

1. PARTECIPAZIONI QUALIFICATE

TIPO RECORD 01

DICHIARAZIONE PARTECIPAZIONI QUALIFICATE

Contiene le informazioni relative alla comunicazione delle partecipazioni qualificate.

Campo	Tipo	Lunghezza	Valore	Nullo
Tipo Record	Num	2	01	N
ID Segnalante	Alfa	12		N
Data Riferimento	Data	8		N
Variazioni rispetto alla precedente comunicazione	Alfa	2	SI/NO	N
Osservazioni	Alfa	255		Y

TIPO RECORD 02

PARTECIPAZIONI QUALIFICATE

Contiene le informazioni relative alle partecipazioni qualificate.

Campo	Tipo	Lunghezza	Valore	Nullo

Tipo Record	Num	2	02	N
ID Partecipante	Alfa	12		N
ID Partecipata	Alfa	12		N
Percentuale di possesso	Num	6,3		N

SEQUENZA DEI RECORD

I record della dichiarazione in formato elettronico sono attesi secondo la seguente sequenza:

DICHIARAZIONE PARTECIPAZIONI QUALIFICATE (01) {1}

PARTECIPAZIONI QUALIFICATE (02) {0,n}

SOGGETTO FISICO (29) {0,n}

SOGGETTO GIURIDICO (30) {1,n}

Tra parentesi tonde viene indicato il tipo record; tra parentesi graffe la cardinalità.

2. ESPONENTI AZIENDALI

TIPO RECORD 03

DICHIARAZIONE ESPONENTI AZIENDALI

Contiene le informazioni relative alla comunicazione degli esponenti aziendali.

Campo	Tipo	Lunghezza	Valore	Nullo
Tipo Record	Num	2	03	N
ID Segnalante	Alfa	12		N
Osservazioni	Alfa	255		Y

TIPO RECORD 04

ESPONENTI AZIENDALI

Contiene le informazioni relative agli esponenti aziendali.

Campo	Tipo	Lunghezza	Valore	Nullo
Tipo Record	Num	2	04	N
ID Esponente	Alfa	12		N
Carica/funzione	Alfa	80	(*)	N
Tipologia di variazione	Alfa	1	N/C/F (**)	N
Data validità	Data	8		N

(*) Le cariche/funzioni ammesse sono:
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AMMINISTRATORE DELEGATO
CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE
AMMINISTRATORE UNICO
MEMBRO DEL COMITATO ESECUTIVO
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SINDACO EFFETTIVO
SINDACO SUPPLENTE
DIRETTORE GENERALE
RESPONSABILE DELLA FUNZIONE AZIENDALE DI NEGOZIAZIONE
RESPONSABILE DELLA FUNZIONE AZIENDALE DI COLLOCAMENTO
RESPONSABILE DELLA FUNZIONE AZIENDALE DI RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI
RESPONSABILE DELLA FUNZIONE AZIENDALE DI GESTIONE
RESPONSABILE DELLA FUNZIONE AZIENDALE DI CONTROLLO INTERNO
RESPONSABILE DELLA FUNZIONE AZIENDALE DI AMMINISTRATIVO
RESPONSABILE DELLA FUNZIONE AZIENDALE DEL BACK OFFICE
RESPONSABILE DELLA FUNZIONE AZIENDALE DEI SISTEMI INFORMATIVI

(**) Tipologia di variazione. Può assumere uno dei seguenti valori:
N = Nomina
C = Cessazione
F = Conferma

SEQUENZA DEI RECORD

I record della dichiarazione in formato elettronico sono attesi secondo la seguente sequenza:

DICHIARAZIONE ESPONENTI AZIENDALI (03) {1}

ESPONENTI AZIENDALI (04) {1,n}

SOGGETTO FISICO (29) {1,n}

SOGGETTO GIURIDICO (30) {1}

Tra parentesi tonde viene indicato il tipo record; tra parentesi graffe la cardinalità.

3. DELEGHE GESTIONALI

TIPO RECORD 05

DICHIARAZIONE DELEGHE GESTIONALI

Contiene le informazioni relative alla comunicazione delle deleghe gestionali.

Campo	Tipo	Lunghezza	Valore	Nullo
Tipo Record	Num	2	05	N
ID Segnalante	Alfa	12		N
Data Inizio Periodo Riferimento	Data	8		N
Data Fine Periodo Riferimento	Data	8		N
Osservazioni	Alfa	255		Y

TIPO RECORD 06

DELEGHE A/DA TERZI PER LA GESTIONE SU BASE INDIVIDUALE

Contiene le informazioni relative alle deleghe per la gestione su base individuale di portafogli rilasciate a / ricevute da terzi.

Campo	Tipo	Lunghezza	Valore	Nullo
Tipo Record	Num	2	06	N
Indicatore delega a/da terzi	Alfa	2	A/DA	N
ID Delegato/Delegante	Alfa	12		N
Mercati	Alfa	20	(*)	N

Settori	Alfa	40	(**)	N
Categoria di strumento finanziario	Alfa	30	(***)	N
Numero di contratti delegati	Num	6		N
Controvalore dei portafogli delegati	Num	17		N
Data di inizio validità	Data	8		N
Data di fine validità	Data	8		Y

TIPO RECORD 07

DELEGHE A/DA TERZI PER LA GESTIONE DI OICR

Contiene le informazioni relative alle deleghe per la gestione di oicr rilasciate a / ricevute da terzi.

Campo	Tipo	Lunghezza	Valore	Nullo
Tipo Record	Num	2	07	N
Indicatore delega a/da terzi	Alfa	2	A/DA	N
ID Delegato/Delegante	Alfa	12		N
Codice ISIN	Alfa	12		N
Denominazione	Alfa	20		N
Mercati	Alfa	20	(*)	N
Settori	Alfa	40	(**)	N
Categoria di strumento finanziario	Alfa	30	(***)	N
Controvalore	Num	17		N
Data di inizio validità	Data	8		N
Data di fine validità	Data	8		Y

TIPO RECORD 08

DELEGHE A/DA TERZI PER LA GESTIONE DI FONDI PENSIONE APERTI

Contiene le informazioni relative alle deleghe per la gestione di fondi pensione aperti rilasciate a / ricevute da terzi.

Campo	Tipo	Lunghezza	Valore	Nullo
Tipo Record	Num	2	08	N
Indicatore delega a/da terzi	Alfa	2	A/DA	N

ID Delegato/Delegante	Alfa	12		N
Codice COVIP comparto	Num	5		N
Denominazione comparto	Alfa	20		N
Mercati	Alfa	20	(*)	N
Settori	Alfa	40	(**)	N
Categoria di strumento finanziario	Alfa	30	(***)	N
Controvalore	Num	17		N
Data di inizio validità	Data	8		N
Data di fine validità	Data	8		Y

TIPO RECORD 09

DELEGHE A/DA TERZI PER LA GESTIONE DI FONDI PENSIONE NEGOZIALI

Contiene le informazioni relative alle deleghe per la gestione di fondi pensione negoziali rilasciate a / ricevute da terzi.

Campo	Tipo	Lunghezza	Valore	Nullo
Tipo Record	Num	2	09	N
Indicatore delega a/da terzi	Alfa	2	A/DA	N
ID Delegato/Delegante	Alfa	12		N
Mercati	Alfa	20	(*)	N
Categoria di strumento finanziario	Alfa	30	(***)	N
Numero di contratti delegati	Num	6		N
Controvalore	Num	17		N
Data di inizio validità	Data	8		N
Data di fine validità	Data	8		Y

TIPO RECORD 10

DELEGHE DA TERZI PER LA GESTIONE DI FORME PENSIONISTICHE INDIVIDUALI

Contiene le informazioni relative alle deleghe per la gestione di forme pensionistiche individuali ricevute da terzi.

Campo	Tipo	Lunghezza	Valore	Nullo
Tipo Record	Num	2	10	N
ID Delegato	Alfa	12		N
Mercati	Alfa	20	(*)	N
Categoria di strumento finanziario	Alfa	30	(***)	N
Numero di contratti delegati	Num	6		N
Controvalore	Num	17		N
Data di inizio validità	Data	8		N
Data di fine validità	Data	8		Y

(*) il campo Mercati può assumere uno dei valori seguenti:
Italia
Europa
EMU (zona Euro)
Giappone
Pacifico
Nord America
Emerging Markets
Altro
Tutti

(**) per il campo Settori, utilizzare la codifica definita dal Global Industry Classification Standard (GICS).

(***) il campo Categoria strumento finanziario può assumere uno dei valori seguenti:
Azioni
Obbligazioni governative
Obbligazioni corporate
Obbligazioni sopranazionali
Tutte le Obbligazioni
Titoli di Stato
Quote di fondo
Strumenti derivati
Altro
Tutti

SEQUENZA DEI RECORD

I record della dichiarazione in formato elettronico sono attesi secondo la seguente sequenza:

DICHIARAZIONE DELEGHE GESTIONALI (05) {1}

DELEGHE A/DA TERZI PER LA GESTIONE SU BASE INDIVIDUALE (06) {0,n}

DELEGHE A/DA TERZI PER LA GESTIONE DI OICR (07) {0,n}

DELEGHE A/DA TERZI PER LA GESTIONE DI FONDI PENSIONE APERTI (08) {0,n}

DELEGHE A/DA TERZI PER LA GESTIONE DI FONDI PENSIONE NEGOZIALI (09) {0,n}

DELEGHE DA TERZI PER LA GESTIONE DI FORME PENSIONISTICHE INDIVIDUALI (10) {0,n}

SOGGETTO FISICO (29) {0,n}

SOGGETTO GIURIDICO (30) {1,n}

Tra parentesi tonde viene indicato il tipo record; tra parentesi graffe la cardinalità.

4. CONVENZIONI

TIPO RECORD 11

DICHIARAZIONE CONVENZIONI

Contiene le informazioni relative alla comunicazione delle convenzioni di collocamento / con altri intermediari.

Campo	Tipo	Lunghezza	Valore	Nullo
Tipo Record	Num	2	11	N
ID Segnalante	Alfa	12		N
Osservazioni	Alfa	255		Y

TIPO RECORD 12

CONVENZIONI DI COLLOCAMENTO

Contiene le informazioni relative alle convenzioni di collocamento.

Campo	Tipo	Lunghezza	Valore	Nullo
Tipo Record	Num	2	12	N
ID Mandante	Alfa	12		N
Oggetto del collocamento	Alfa	35	(*)	N
Collocamento via Internet	Alfa	2	SI/NO	N
Collocamento via Promotori	Alfa	2	SI/NO	N
Collocamento via Sportello	Alfa	2	SI/NO	N
Collocamento via Sede	Alfa	2	SI/NO	N
Tipologia di variazione	Alfa	1	S/M/R (**)	N
Data validità	Data	8		N

TIPO RECORD 13

CONVENZIONI CON ALTRI INTERMEDIARI

Contiene le informazioni relative alle convenzioni con altri intermediari.

Campo	Tipo	Lunghezza	Valore	Nullo
Tipo Record	Num	2	13	N
ID Controparte	Alfa	12		N
Tipologia controparte	Alfa	30	(***)	N
Tipologia di variazione	Alfa	1	S/M/R (**)	N
Data validità	Data	8		N

(*) Oggetto del collocamento. Può assumere uno dei seguenti valori:
Gestione individuale
Negoziazione
Ricezione / Trasmissione ordini
Prodotti bancari
Prodotti assicurativi
OICR
Fondi pensione
Altri prodotti

(**) Tipologia di variazione. Può assumere uno dei seguenti valori:
S = Stipula

M = Modifica
R = Revoca

(***)Tipologia controparte. Può assumere uno dei seguenti valori:
Negoziatore
Società di gestione italiana
Società di gestione estera
Banca depositaria
Raccoglitore di ordini

SEQUENZA DEI RECORD

I record della dichiarazione in formato elettronico sono attesi secondo la seguente sequenza:

DICHIARAZIONE CONVENZIONI (11) {1}

CONVENZIONI DI COLLOCAMENTO (12) {0,n}

CONVENZIONI CON ALTRI INTERMEDIARI (13) {0,n}

SOGGETTO GIURIDICO (30) {1,n}

Tra parentesi tonde viene indicato il tipo record; tra parentesi graffe la cardinalità.

5. COLLOCAMENTO E OFFERTA FUORI SEDE

TIPO RECORD 14

DICHIARAZIONE COLLOCAMENTO E OFFERTA FUORI SEDE

Contiene le informazioni relative alla comunicazione delle informazioni relative al collocamento e all'offerta fuori sede.

Campo	Tipo	Lunghezza	Valore	Nullo
Tipo Record	Num	2	14	N
ID Segnalante	Alfa	12		N

Anno Riferimento	Num	4	(*)	N
Osservazioni	Alfa	255		Y

TIPO RECORD 15

COLLOCAMENTO E OFFERTA FUORI SEDE

Contiene le informazioni relative all'ammontare della raccolta netta e lorda e alle commissioni percepite nell'ambito delle attività di collocamento e di offerta fuori sede.

Campo	Tipo	Lunghezza	Valore	Nullo
Tipo Record	Num	2	15	N
Oggetto dell'offerta	Alfa	35	(**)	N
Raccolta lorda	Num	17		N
Raccolta netta	Num	17		N
Commissioni di sottoscrizione	Num	17		N
Commissioni di gestione	Num	17		N
Commissioni di performance	Num	17		N
Altre commissioni	Num	17		N

(*) in formato YYYY

(**) Il campo Oggetto dell'offerta può assumere uno dei seguenti valori:
Gestione individuale
Negoziazione
Ricezione / Trasmissione ordini
Prodotti bancari
Prodotti assicurativi
OICR italiani
OICR armonizzati esteri
OICR non armonizzati esteri
Fondi pensione
Altri prodotti

SEQUENZA DEI RECORD

I record della dichiarazione in formato elettronico sono attesi secondo la seguente sequenza:

DICHIARAZIONE COLLOCAMENTO E OFFERTA FUORI SEDE (14) {1}

COLLOCAMENTO E OFFERTA FUORI SEDE (15) {1,n}

SOGGETTO GIURIDICO (30) {1}

Tra parentesi tonde viene indicato il tipo record; tra parentesi graffe la cardinalità.

6. AGGREGAZIONE DEI PORTAFOGLI DELLE GESTIONI INDIVIDUALI

TIPO RECORD 16

DICHIARAZIONE AGGREGAZIONE DEI PORTAFOGLI

Contiene le informazioni relative alla comunicazione dell'aggregazione dei portafogli delle gestioni individuali.

Campo	Tipo	Lunghezza	Valore	Nullo
Tipo Record	Num	2	16	N
ID Segnalante	Alfa	12		N
Data Inizio Periodo Riferimento	Data	8		N
Data Fine Periodo Riferimento	Data	8		N
Osservazioni	Alfa	255		Y

TIPO RECORD 17

AGGREGAZIONE DEI PORTAFOGLI

Contiene le informazioni relative all'aggregazione dei portafogli delle gestioni individuali.

Campo	Tipo	Lunghezza	Valore	Nullo
Tipo Record	Num	2	17	N
Codice ISIN strumento finanziario	Alfa	12		N
Descrizione strumento finanziario	Alfa	20		N

Strumento finanziario del gruppo	Alfa	2	SI/NO	N
Quantità rimanenze iniziali	Num	15		N
Quantità acquisti	Num	15		N
Quantità vendite	Num	15		N
Quantità rimborsi	Num	15		N
Quantità conferimenti	Num	15		N
Quantità prelevamenti	Num	15		N
Quantità altri movimenti	Num	15		N
Legenda quantità altri movimenti	Alfa	80		Y
Quantità rimanenze finali	Num	15		N
Controvalore rimanenze iniziali	Num	17		N
Controvalore acquisti	Num	17		N
Controvalore vendite	Num	17		N
Controvalore rimborsi	Num	17		N
Controvalore conferimenti	Num	17		N
Controvalore prelevamenti	Num	17		N
Controvalore altri movimenti	Num	17		N
Legenda controvalore altri movimenti	Alfa	80		Y
Controvalore rimanenze finali	Num	17		N

TIPO RECORD 18

AGGREGAZIONE DEI PORTAFOGLI CONTRATTI OTC

Contiene le informazioni relative all'aggregazione dei portafogli delle gestioni individuali per i contratti OTC.

Campo	Tipo	Lunghezza	Valore	Nullo
Tipo Record	Num	2	18	N
Codice derivati OTC	Num	8	(*)	N
Descrizione derivati OTC	Alfa	40		N
Quantità rimanenze iniziali	Num	15		N
Quantità acquisti	Num	15		N
Quantità vendite	Num	15		N
Quantità conferimenti	Num	15		N
Quantità prelevamenti	Num	15		N

Quantità altri movimenti	Num	15		N
Legenda quantità altri movimenti	Alfa	80		Y
Quantità rimanenze finali	Num	15		N
Controvalore rimanenze iniziali	Num	17		N
Controvalore acquisti	Num	17		N
Controvalore vendite	Num	17		N
Controvalore conferimenti	Num	17		N
Controvalore prelevamenti	Num	17		N
Controvalore altri movimenti	Num	17		N
Legenda controvalore altri movimenti	Alfa	80		Y
Controvalore rimanenze finali	Num	17		N

(*) Le categorie di valore mobiliare sono quelle indicate nelle Avvertenze Generali – Categorie Valori Mobiliari – Contratti Derivati – del "Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza per gli OICR" di cui alla circolare Banca d'Italia n. 189 del 21 ottobre 1993 e successivi aggiornamenti.

SEQUENZA DEI RECORD

I record della dichiarazione in formato elettronico sono attesi secondo la seguente sequenza:

DICHIARAZIONE AGGREGAZIONE DEI PORTAFOGLI (16) {1}

AGGREGAZIONE DEI PORTAFOGLI (17) {0,n}

AGGREGAZIONE DEI PORTAFOGLI CONTRATTI OTC (18) {0,n}

SOGGETTO GIURIDICO (30) {1}

Tra parentesi tonde viene indicato il tipo record; tra parentesi graffe la cardinalità.

7. OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI EMESSI DAL GRUPPO

TIPO RECORD 19

DICHIARAZIONE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DAL GRUPPO

Contiene le informazioni relative alla dichiarazione.

Campo	Tipo	Lunghezza	Valore	Nullo
Tipo Record	Num	2	19	N
ID Segnalante	Alfa	12		N
Codice ISIN azione oggetto dichiarazione	Alfa	12		N
Descrizione azione oggetto dichiarazione	Alfa	20		N
Periodo Riferimento	Num	6	(*)	N
Osservazioni	Alfa	255		Y

TIPO RECORD 20

STRUMENTO FINANZIARIO OGGETTO DELLE OPERAZIONI

Contiene le informazioni relative allo strumento finanziario oggetto delle operazioni.

Campo	Tipo	Lunghezza	Valore	Nullo
Tipo Record	Num	2	20	N
Codice ISIN strumento finanziario	Alfa	12		N
Descrizione strumento finanziario	Alfa	20		N
Tipo titolo	Alfa	25	(**)	N
Quotato su mercati italiani	Alfa	2	SI/NO	N
Tipo facoltà	Alfa	8	(***)	Y
Data scadenza	Data	8		Y
Prezzo d'esercizio	Num	11,4		Y

TIPO RECORD 21

DETTAGLIO OPERAZIONI

Contiene il dettaglio delle operazioni effettuate, relative allo strumento finanziario specificato nel record 20.

Campo	Tipo	Lunghezza	Valore	Nullo
Tipo Record	Num	2	21	N
Data operazione	Data	8		N
Tipo mercato	Alfa	2	MI/ME/SO/FM/BL (****)	N
Indicatore acquisto/vendita	Alfa	1	A/V (*****)	N
Quantità scambiata	Num	12		N
Numero operazioni	Num	6		N
Note	Alfa	60		Y

TIPO RECORD 22

RIEPILOGO OPERAZIONI

Contiene il riepilogo delle operazioni effettuate, relative allo strumento finanziario specificato nel record 20.

Campo	Tipo	Lunghezza	Valore	Nullo
Tipo Record	Num	2	22	N
Tipo mercato	Alfa	2	MI/ME/SO/FM/BL (****)	N
Indicatore acquisto/vendita	Alfa	1	A/V (*****)	N
Quantità scambiata	Num	12		N
Numero operazioni	Num	6		N

(*) in formato MMYYYY

(**) Tipo titolo. Può assumere uno dei seguenti valori:
AZIONE
OBBLIGAZIONE CONVERTIBILE
DIRITTO DI OPZIONE
WARRANT
OPTION
FUTURE
PREMIO
ALTRO

(***) Tipo di facoltà. Può assumere uno dei seguenti valori:
CALL
PUT

STELLAGE
STRIP
STRAP

(****) Tipo mercato. Può assumere uno dei seguenti valori:
MI = Mercato regolamentato Italiano
ME = Mercato regolamentato Estero
SO = Scambio Organizzato
FM = Fuori Mercato
BL = Blocchi

(*****) Indicatore di acquisto/vendita. Può assumere uno dei seguenti valori:
A = Acquisto
V = Vendita

SEQUENZA DEI RECORD

I record della dichiarazione in formato elettronico sono attesi secondo la seguente sequenza:

DICHIARAZIONE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DAL GRUPPO (19) {1}

STRUMENTO FINANZIARIO OGGETTO DELLE OPERAZIONI (20) {1,n}

DETTAGLIO OPERAZIONI (21) {1,n}

RIEPILOGO OPERAZIONI (22) {1,n}

SOGGETTO GIURIDICO (30) {1}

Tra parentesi tonde viene indicato il tipo record; tra parentesi graffe la cardinalità.

N.B. Per ogni strumento finanziario oggetto delle operazioni, bisogna far seguire i record relativi al dettaglio delle operazioni e quindi al riepilogo.

3.3 Comunicazione di errori e/o di anomalie sui dati

Nei casi in cui le comunicazioni trasmesse siano inficiate da errori e/o da anomalie sui dati, è richiesto un nuovo invio del flusso informativo interessato dagli errori e/o dalle anomalie debitamente corretto.

03A04998

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501388/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€ **318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€	0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410301030512

€ 4,80